

## TORNATA DEL 25 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedi. — Seguito della discussione del progetto di legge dei provvedimenti finanziari, e intorno alla tassa sui redditi della ricchezza mobile — Opposizioni del deputato Consiglio agli articoli 2 e 3 — Parole in sostegno del primo, del relatore Corbetta, che è approvato — Emendamenti del ministro per le finanze al 3°, che è approvato dopo osservazioni del deputato Nicotera — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento dei deputati Griffini e Cencelli all'articolo 4 — Osservazioni dei deputati Sorrentino e Mussi, e spiegazioni del ministro per le finanze e del relatore generale Mantellini — L'articolo è rimandato alla Giunta coll'emendamento. — Presentazione di un disegno di legge per estensione alla provincia di Mantova della legge sulla sanità pubblica, e della relazione per obbligo ai comuni di vendere o rimboschire i loro terreni incolti. — Approvazione dell'articolo 5 e soppressione del 6° — Opposizione dei deputati Merizzi e Mascilli al 6°, che, dopo osservazioni del relatore Corbetta, è approvato con modificazione — Approvazione del 7° con emendamento soppressivo del deputato Merizzi — Emendamento del deputato Mascilli all'8°, non accettato dal relatore Corbetta, e respinto — Approvazione dell'articolo — Sull'articolo 9 parlano il ministro per le finanze ed i deputati Mancini, Ercole, Pissavini, Corbetta, Villa Pernice, Torrigiani — È approvato l'ultimo comma — Emendamenti dei deputati Della Rocca e Mancini — Opposizioni del ministro per le finanze e del relatore Corbetta — Ritiramento del primo e reiezione del secondo, e approvazione dell'articolo 9 — Il deputato Mancini ritira una sua aggiunta. — Convalidamento della elezione del 3° collegio di Venezia. — Presentazione di progetti dei deputati Di Rudinì e Di Cesarò.*

La seduta è aperta alle ore 2.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo: per ragione di salute, l'onorevole Dalla Rosa, di 10 giorni; per affari di famiglia, l'onorevole Minucci, di un mese, e l'onorevole Salvagnoli, di giorni 15.

(Sono accordati.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER I PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 2.

L'onorevole ministro accetta l'articolo della Commissione?

**MINGHETTI,** ministro per le finanze. L'accetto.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 è così concepito:

« Alle società in accomandita semplice, ed a quelle in nome collettivo è esteso l'obbligo di cui nell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023 limitatamente alla denuncia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa. »

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

**CONSIGLIO.** Io avrei da dire qualche parola sull'articolo 2 e sull'articolo 3, poichè entrambi si riferiscono alla stessa materia, per cui credo che la discussione potrebbe farsi ad un tempo su l'uno e su l'altro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Consiglio può dire tutto quello che vuole sull'articolo 2 e poi sull'articolo 3, ma non credo che si possa alterare l'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** (Rivolto all'onorevole Consiglio) Se ella crede, può parlare sull'articolo 2.

CONSIGLIO. Era per non domandare due volte la parola sopra uno stesso argomento.

PRESIDENTE. Le do la parola.

CONSIGLIO. È inutile che io dica che, conoscendo quanto è grave la questione finanziaria, io voto alcuni dei provvedimenti, ma l'articolo 2 ed anche l'articolo 3 non posso votarli.

Nella questione delle consegne a me sembra che dalla massima libertà siamo arrivati alla più grande restrizione.

Abbiamo incominciato coll'accettare semplicemente le consegne e stare a quello che diceva il contribuente; tanto che mi ricordo che, prima fosse tassata la rendita per ritenuta, si faceva pagare l'imposta secondo la consegna del contribuente, e si andò tant'oltre che il Governo non voleva nemmeno prendere informazioni dal direttore del debito pubblico per far pagare le rendite nominative, contentandosi della sola consegna del contribuente.

Più tardi si riparlò a questa flagrante ingiustizia, e si pose la tassa per ritenuta: in seguito si andò più avanti e si estese la ritenuta agli stipendi degli impiegati governativi, alle pensioni. Ma fino a questo punto non si trattava che di una questione amministrativa.

Finalmente la tassa per ritenuta si riscosse pure dalle società anonime per azioni: ed anche questo lo capisco, perchè si tratta di società che debbono avere i loro bilanci pubblici, epperò non ci è inconveniente alcuno a far loro pagare la tassa per ritenuta. Ma ora si vuole andare ancora più avanti, si vuole estendere la ritenuta anche alle altre società, ed agli industriali, ed ai commercianti.

Il ministro naturalmente non insiste sul punto di far rilevare i debiti ed io non ne parlo; ma alle ragioni della Commissione se ne può aggiungere una altra, ed è che non si sarebbe trattato soltanto di fare ritirare i capitali esteri, ma si sarebbe fatto pagare l'imposta della ricchezza mobile al debitore invece del creditore, imperocchè l'interesse del capitale dipende da altre ragioni, nè il Governo può farlo alzare od abbassare a misura che cresce o diminuisce la tassa.

Ma io tralascio questa questione, poichè il Ministero accetta la proposta della Commissione, e vengo alla parte che riguarda la dichiarazione non solo, ma il pagamento per gli operai, i commessi, gli agenti, ecc.

Io non so come la Commissione, la quale ha accettato il principio, per quanto riguarda gli operai, non l'abbia esteso anche per i commessi e per gli altri impiegati.

A me pare che le stesse ragioni che vi erano per

gli operai vi erano ancora per i commessi. Imperocchè la questione a che si risolve? Che si vuole far pagare per certi individui pei quali in fondo la ragione non si può ritenere, atteso che qui ci troviamo anche alla presenza di un'altra questione economica, della domanda cioè e dell'offerta, e noi non potremo fare che gli operai si contentino di meno di quello che hanno oggi, imperocchè quello che oggi hanno non rappresenta che il *minimum* che possono avere.

C'è poi un'altra osservazione che riguarda non solo gli operai, come d'altronde ha pure osservato la Commissione, ma anche tutti gli altri impiegati.

Che cosa noi veniamo a fare quando imponiamo agli industriali, alle società, di pagare per i loro commessi? Noi obblighiamo le società e gli industriali a tenersi questi impiegati, questi commessi, finchè scade la tassa della ricchezza mobile, vale a dire per il periodo d'un anno, perchè io non so come potrebbero mandarli via.

Se li manderanno via, mi si potrebbe rispondere: ne verranno degli altri al posto loro. Ma questi altri si contenteranno poi di sottostare alla ritenuta che l'amministrazione farà alle società e agli industriali? Vedete bene che noi obblighiamo questi signori a tener sempre questi individui, non so con quanto vantaggio dell'industria e delle società, oppure obbligheremo gli industriali e i commercianti a pagare essi la tassa anche per i loro operai e commessi.

Io che naturalmente ho sempre parlato in favore dell'industria, perchè vedo che è già bastantemente colpita dal Governo e col dazio di consumo, e colla tassa sulla ricchezza mobile, e con tutte le altre tasse che impongono i municipi, non credo ammissibile che il Governo vi aggiunga in oggi l'altra tassa ancora di dover pagare anche per gli operai e commessi.

L'onorevole ministro delle finanze, nel suo brillantissimo discorso trovò che questo non era poi il più gran male, dichiarando che, nonostante siasi ora veduto che i trattati erano fatti a nostro danno, pure a lui ciò piaceva, perchè voleva che noi ci avviassimo francamente seguendo il principio della libertà. Ora, se al signor ministro può piacere la libertà di lottare con forze tanto diverse, a me non piace, e dico francamente che avrebbe ragione l'onorevole Branca di chiamarmi protezionista, poichè sarei protezionista nel senso di far sì che i nostri industriali si trovino nelle condizioni in cui si trovano gli industriali degli altri paesi, ed in questo senso l'essere protezionista costituisce non un biasimo ma una lode.

Un'ultima considerazione mi resta a fare.

Gridiamo sempre contro l'immoralità dei contribuenti e chiamiamo frodatori quelli che fanno dichiarazioni inesatte; ma se vorremo proseguire nel sistema di far pagare quello che non si deve pagare, il cercare di sottrarsi alle tasse, non sarà più una frode, ma una giusta reazione contro le ingiuste tasse che si vogliono imporre.

Ora prego la Camera di permettermi una replica alla risposta fattami dall'onorevole ministro per le finanze riguardo all'interrogazione che ebbi l'onore di dirigerli intorno ai trattati di commercio.

Egli disse di non voler denunciare i trattati, ma bensì di voler trattare.

Debbo francamente dire che non sono soddisfatto di questa risposta, e presenterò in proposito una mozione onde venga discussa non appena sarà terminata la discussione dei provvedimenti finanziari. No, non sono soddisfatto della sua risposta, imperocchè credo che la condizione delle cose è tale che quelli che intendono fare trattati con noi, debbono venire a pregarcene, e non posso accettare quello che diceva l'onorevole ministro, che noi, per avere buoni patti, dobbiamo fare delle concessioni. Non posso accettare quest'idea.

Infatti, noi non esportiamo che materie prime, e gli stranieri, se vogliono aprire un mercato ai loro prodotti manufatti, debbono rivolgersi a noi per avere questo vantaggio. Credo quindi che sia meglio denunciare i trattati per non farne altri come quelli che si sono fatti. Ma non voglio anticipare sulla discussione che avrà luogo, se la Camera me lo concederà, quando presenterò la mozione che intendo fare a tale oggetto.

Per ora finisco col pregare la Camera perchè respinga gli articoli secondo e terzo, i quali, invece di essere un vantaggio per le finanze, sono un danno grave per il paese, perchè portano un grande inceppamento al suo movimento economico.

**CORBETTA, relatore.** Io domando perdono all'onorevole Torrigiani se ieri, essendo la discussione entrata in un campo diverso da quello su cui egli l'aveva portata innanzi alla Camera, io mi sono dimenticato di rispondere alle osservazioni che egli fece.

L'onorevole Torrigiani senza trattare il grosso della questione delle riforme organiche della ricchezza mobile, ha cionullameno accennato a due desiderii. Comincio da quello delle Casse di risparmio, e mi permetterò che io non ne parli oggi, riservandomi parlarne nella discussione di quegli articoli che trattano appunto dell'argomento. In quanto all'altro suo desiderio, cioè che fin d'ora si potesse inserire nella legge in esame una disposizione la

quale partisse dal pensiero di sostituire all'agente tassatore le Commissioni locali tassatrici, come infatti era nella legge del 1864, francamente gli dirò che non poteva aver grande difficoltà a persuadere individualmente il relatore di questo desiderato, imperocchè io sono sempre stato della opinione che le Commissioni locali non solo semplici giudicatrici, ma vere tassatrici dell'imposta, sono nell'intento dell'imposta più opportune dell'agente tassatore, non fosse altro perchè l'agente tassatore molte volte non ha il tempo, e il più delle volte non ha le notizie concrete e positive per compiere il suo mandato.

Per altro comprenderà l'onorevole Torrigiani che la questione è perfettamente di carattere organico, per modo che la Commissione essendosi attenuta al concetto di non fare in questa legge nessuna modificazione radicale non poteva entrare a discutere la proposta da esso accennata.

Per altro devo soggiungere, per debito di lealtà, che le mie prime convinzioni su questo argomento sono un poco scosse, per il fatto che certo non ha potuto sfuggire al suo ingegno, cioè che dopo il 1870 i comuni e le provincie sono state disinteressate, essendosi loro tolto il diritto di sovrapposizione sulle rendite di ricchezza mobile, sicchè in oggi può avvenire che anche coloro i quali potevano avere l'opinione, essere le Commissioni locali adatto elemento di tassazione, facilmente potrebbero andare in una opposta sentenza, appunto perchè scompare e vien meno la spinta del loro buon andamento; io voglio alludere all'interesse dei comuni e delle provincie.

Ma credo che egli non insista in questo proposito; non ho sentito infatti che egli abbia formolato una proposta positiva; e sull'argomento perciò parmi non sia necessario aggiungere altre spiegazioni.

Siccome poi l'onorevole Maurogò nato presidente della Commissione d'inchiesta amministrativa ha creduto di dover dire essere io stato nominato relatore della stessa, e come perciò io sarò il Cireneo di questa Commissione, mi sento debito assicurare l'onorevole Torrigiani che da parte mia, nel limite delle mie poche forze, studierò nuovamente la questione, e cercherò di studiarla tenendo conto delle giuste e delle serie considerazioni da esso svolte nella tornata di ieri.

Rispondo ora all'onorevole Consiglio, il quale, con molta quiete, è venuto nientemeno a proporre che si respingano gli articoli 2 e 3 proposti dal Ministero e modificati dalla Commissione.

La Camera non può non avere osservato come la Commissione ha grandemente modificato e tempe-

rato il tenore degli articoli 2 e 3 proposti dal Ministero; e dico 2 e 3, giacchè l'onorevole Consiglio ha parlato dell'uno e dell'altro. Infatti, mentre il Ministero domandava che il diritto di rivalsa, accordato dall'articolo 6 del decreto legislativo del 28 maggio 1866 per alcuni speciali reddituari, fosse esteso alle società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo, non solo per i redditi propri, per gli stipendi, pensioni, ecc., ma per gli interessi dei debiti contratti e delle obbligazioni emesse, l'obbligo riguardante questi ultimi redditi fu tolto dalla Commissione. E fu tolto, senza dilungarmi, per una considerazione gravissima, cioè che poteva essere turbata, ammettendolo, la segretezza del commercio, sicchè conveniva eliminare una disposizione che poteva ferire grandemente questo elemento importantissimo del movimento commerciale. Al che vuoi aggiungere un secondo riflesso, vale a dire che il capitale estero sarebbe scomparso se avesse dovuto essere gravato da una nuova imposta, con grave iattura delle operazioni commerciali.

Ora, su questa parte, mi pare che, avendo l'onorevole ministro delle finanze dichiarato di accettare l'articolo quale è proposto dalla Commissione, non siavi più luogo ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Ma l'onorevole Consiglio è andato più in là, ed ha attaccato la massima della rivalsa. Ha detto: in conclusione, voi avete cominciato colle società anonime; poi, dalle società anonime, siete venuti agli enti morali, alle casse di risparmio, alle provincie, ai comuni, a tutti quegli enti di cui si occupa specialmente l'articolo 6 del decreto che ho poco fa ricordato, ed oggi venite ad estendere quest'obbligo alle società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo; in altri termini, venite a fare esattore non precisamente il creditore diretto dell'imposta, ma un altro per lui.

Mi permetta l'onorevole Consiglio di osservare che questo è un onere di poca entità, perchè non modifica l'essenza dell'imposta che resta tal quale; mentre d'altra parte se ne hanno grandissimi benefici sui quali io richiamo specialmente l'attenzione della Camera.

Questi benefici provengono dal controllo, perchè voi dovete notare come tutti gli stipendi che si pagano ai propri impiegati, ai propri commessi, ecc., compaiono alla loro volta come deduzioni dei redditi sulle schede che presentano i reddituari debitori; sicchè le società collettive o in accomandita, avranno d'ora innanzi un interesse diretto a presentare nella loro scheda questi assegni nella precisa e

veritiera entità, perchè esse varranno per il difcalco dai propri redditi.

Per conseguenza, comprende la Camera come sia perfettamente nel vero il ministro quando crede (ed una nota della direzione delle imposte dirette, di cui non do lettura per non dilungarmi, lo conferma) che crede e ritiene che questo articolo sarà efficacissimo all'intento di comprendere nel ruolo dei redditi di ricchezza mobile alcuni redditi che oggi sfuggono all'imposta stessa, appunto perchè non possono avere questo benefico controllo che, colla disposizione in esame, si crea. Ora, siccome la Commissione in massima, e il suo relatore in ispecie, sono convinti che quel che c'è da fare specialmente nell'imposta di ricchezza mobile si è di allargare l'imponibile; che i colpi dell'imposta non si potranno alleviare, e l'aliquota si potrà diminuire solo il giorno (se considerate le presenti condizioni finanziarie) in cui avremo allargato il campo dell'imponibile, non potrete a meno di trovare logico che la Commissione abbia fatto buona accoglienza a questo articolo.

L'onorevole Consiglio faceva un'altra osservazione. Voi parlate di frodi dei contribuenti; ebbene, siete ingiusti; le frodi non sono che reazione contro la gravità della tassa. Mi permetta l'onorevole Consiglio di rispondergli che il suo ragionamento non è applicabile per lo meno alla disposizione in esame, perchè, giusta la stessa, non si tratta che di un semplice modo di pagamento, non già di sancire un'imposta nuova. Ed invero l'onorevole Consiglio m'insegna che anche quei reddituari che dovranno per questo articolo pagare per altri redditi oltre i propri, hanno consentito nella legge il diritto di rivolversene verso i veri debitori dell'imposta; sicchè parmi che anche la seconda censura dell'onorevole Consiglio non regga ad una ponderata disamina della questione.

Vengo ora all'articolo 3.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** No, no; abbia pazienza. **CORBETTA, relatore.** Ma ne ha parlato...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Risponderemo quando verrà in discussione.

**CONSIGLIO.** Comprendo le cose dette dall'onorevole Corbetta. Egli dice che il pagamento non viene a portare nessun danno all'industriale o alla società, perchè il pagamento gli vien detratto quando si tratta di fissare la tassa di ricchezza mobile; ma io non ho fatto questione della denuncia per parte del negoziante. Forse sarei arrivato fin là; ma mi contento che non paghi per i suoi operai od agenti.

Non si tratta di stabilire se il commerciante deve denunciare. Naturalmente la società, l'industriale

denunciano tutte le passività che hanno per i loro operai e per tutte le altre spese. Io dico che non voglio che l'industriale paghi per questi signori, ma che, dopo la denuncia, l'esattore della tassa vada direttamente dai commessi e dagli agenti per la riscossione, perchè io credo che, se egli va invece dalla società o dall'industriale, sarà allora questo un nuovo peso che s'imporrà loro, poichè non avranno modo come rivalersi.

Ecco la difficoltà che io presentava all'onorevole Corbetta. Forse non mi sarò saputo spiegare. In molti casi, diceva, può avvenire che gli operai se ne vadano via da una società, come pure può accadere pei commessi ed agenti, i quali, mentre il giorno della denuncia si trovano coll'industriale o colla società, possono non trovarsi più al momento in cui debbono pagare, a meno che l'onorevole Corbetta non voglia, ed era questa l'altra difficoltà che io faceva osservare, che l'industriale sia obbligato a ritenere i suoi impiegati per non perdere la tassa.

**CORBETTA, relatore.** Io non aveva risposto a questa obbiezione perchè, giustamente, il ministro delle finanze aveva avvertito che la discussione sull'articolo 3 l'avremmo cominciata quando la Camera avesse innanzi approvato l'articolo 2, non già perchè la risposta alle sue obiezioni non siavi.

**CONSIGLIO.** Ma c'è anche per l'articolo 2.

**CORBETTA, relatore.** Dal momento che il pagamento si fa bimestralmente, in sei rate, io non so afferrare la possibilità di questo pericolo che mette innanzi l'onorevole Consiglio, cioè che le società in accomandita non possano alla loro volta rivalersi verso i loro impiegati. Lo potranno sempre. Lo potranno specialmente per questo: che i pagamenti sono bimestrali. Lo potranno poi, tanto più col testo della Commissione, perchè noi, nell'articolo 3, abbiamo parlato di assegni d'indole fissa ragguagliati ad anno.

Ora, se l'onorevole Consiglio considera che la Commissione ha messi fuori dalla disposizione della legge gli operai; se l'onorevole Consiglio considera che, sia in categoria *b*), sia in categoria *c*), dove andrebbero precisamente classati i redditi in discorso, anche calcolati i sei ottavi, è mestieri raggiungere l'imponibile di 640 lire all'anno, egli dovrà convenire meco che non è assolutamente possibile, quando si parla di commessi, di agenti, di impiegati, che l'imponibile della rendita loro per il proprio impiego non raggiunga il limite stabilito dalla legge, e perciò che le società in accomandita non possano aver modo di fare la rivalsa di quanto pagano per conto dei loro stipendiati. Conseguentemente anche per questa considerazione la Commissione non può che

respingere la proposta dell'onorevole Consiglio, il quale alla sua volta propone si respingano le disposizioni di cui mi sono fin qui occupato.

**CONSIGLIO.** Ma forse io non mi saprò spiegare. Se l'onorevole Corbetta m'assicura che si deve intendere che questi impiegati sono andati via e che l'amministrazione non abbia il diritto di ripetere, allora sono soddisfatto.

**CORBETTA, relatore.** Ma il pagamento è bimestrale da pagarsi direttamente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposta, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunciare gli stipendi, onorari od assegni d'indole fissa pagata ai loro aiuti, agenti e commessi, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Pregherei vivamente la Commissione e la Camera a volere acconsentire ad un emendamento, ed è quello di togliere dall'articolo 3 le parole: « d'indole fissa. » Queste parole possono aprire il varco ad infinite difficoltà. Basterebbe infatti il dire: ma il mio assegno non è d'indole fissa, è d'indole mutabile, per sottrarsi alla tassa.

Io credo che la Commissione non abbia misurata tutta la portata che può avere l'aggiunta di quelle parole, ed insisterei perchè fossero tolte.

Io accetto di levare via la parola *operai*; ma l'aver messo, d'indole fissa, toglierebbe ogni effetto alla legge, poichè, dando all'assegno la forma di una corresponsione in somma variabile, si conseguirebbe lo scopo di eludere la legge. Dunque, mentre io accetto che sia tolta la parola *operai*, non posso accettare l'aggiunta delle parole *d'indole fissa*, perchè, ripeto, tenderebbero ad aprire il varco ad una perdita molto notevole.

**NICOTERA. (Della Giunta)** La maggioranza della Commissione si è pur fatte le difficoltà ora accennate dall'onorevole ministro delle finanze; ma se la dichiarazione *d'indole fissa* presenta degli inconvenienti, altri pure ne presenta la proposta del signor ministro. Supponga il signor ministro che vi siano in un'amministrazione degli impiegati straordinari pagati alla giornata, come si farà ad ovviare la difficoltà che anche a questi impiegati non sia fatta la ritenuta?

Io comprendo che potranno nascere delle frodi; ma il mezzo di impedire le frodi è facile. E poi le

amministrazioni private debbono fare la dichiarazione, dalla quale l'agente delle tasse potrà giudicare se gli impiegati sono d'indole fissa o giornalieri; e nel caso della frode, la legge dà i mezzi per punirla.

Ad ogni modo, siccome in un caso ci può essere rodo, e nell'altro ci può essere danno, così alla maggioranza della Commissione è sembrato che fosse equo lo stabilire per legge che s'intende di non obbligare alla ritenuta le amministrazioni private se non per gl'impiegati d'indole fissa, e non per quelli d'indole precaria.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione si trova nella spiacevole condizione di non poter accettare la proposta dell'onorevole ministro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego l'onorevole Nicotera di considerare che l'articolo da me proposto diceva: *ai loro agenti, commessi, scrivani, operai e simili.*

La Commissione ha levato via le parole *scrivani e operai*, appunto perchè sotto questa denominazione intendeva si comprendessero quelli che hanno soltanto un impiego giornaliero e conseguentemente mercedi giornaliera, in altri termini quelli la cui opera è impegnata a giornate.

Ma se noi mettiamo nella legge una formola così generica la quale possa estendere i suoi effetti oltre alle vere e proprie mercedi giornaliera, in allora chi impedirebbe ad un'amministrazione di dire: io non tengo alcun commesso al quale corrisponda un assegno fisso; sono tutti diurnisti, tutte persone che mi servono a giornata? Vuol dire che mi servono 365 giorni dell'anno, ma sono retribuiti a giornata.

Quando io ho acconsentito di togliere le parole *scrivani, operai, ecc.*; credo di aver bene interpretato il concetto della Commissione. Col togliere gli altri, dico il vero, mi sembrerebbe di offrire io stesso il mezzo per esonerarsi dalla tassa. A che si riferirebbe l'*indole fissa*? All'impiego, all'assegno, o all'individuo?

**ERCOLE.** Per conciliare le diverse opinioni, si dica *assegno mensile*, così la difficoltà sarebbe tolta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se fosse detto *assegno mensile*, si potrebbe accettare perchè esprimerebbe il concetto da me svolto, che cioè soltanto gli operai o scrivani impiegati a giornata con mercede giornaliera siano esclusi dalla legge. Io acconsento nell'idea.

*Una voce dal banco della Commissione.* Mettiamo dunque *mensile*.

**CORBETTA, relatore.** Anche nella Commissione vi fu una minoranza che espose l'opinione, ora sostenuta dall'onorevole ministro.

Io l'ho notato anche nella relazione, cioè che col mettere le parole *d'indole fissa* si frustrava gran parte dell'efficacia di questo articolo, imperocchè molti potevano naturalmente sostenere di avere degli impiegati o stipendiati giornalieri. Perciò io crederei che si potrebbe accettare come temperamento la proposta, che ho sentita susurrata qui, di *assegni mensili*; la Commissione non ci avrebbe difficoltà, e credo non potrà averne neppure il ministro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Giacchè siamo a fare una piccola modificazione, io pregherei che si dica, *aiuti, agenti, e simili*, perchè le parole *e simili* sono necessarie ad impedire che si creda essere tassativa la disposizione della legge per modo che vi sfuggano quelli che hanno un titolo diverso.

**MAUROGONATO.** Giacchè si vuol aggiungere la parola *simili*, io vorrei che si togliesse la parola *aiuti*, perchè non saprei che cosa precisamente s'intenda di dire con questa parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** In Toscana è molto usata; vuol dire *sostituiti*.

**CORBETTA, relatore.** La Commissione si è ispirata veramente alle buone fonti. (*Volgendosi verso il presidente della Commissione, onorevole Mantellini — Si ride*) La parola *aiuti* del resto corrisponderebbe, nel senso suo, a quegli ufficiali od incaricati che altrove sono chiamati coll'appellativo di *agenti, commessi, segretari, ecc.* Siccome peraltro siamo d'accordo di aggiungere all'articolo *e simili*, essendo in questa parola certo compresi anche gli *aiuti*, la Commissione aderisce a che sia tolta.

**PRESIDENTE.** L'articolo 3 rimarrebbe così modificato:

« Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se, ragguagliati ad anno, raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalsene mediante ritenuta. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 4. In ogni caso in cui si faccia luogo alla vendita esecutiva dei mobili, secondo il capo 6, titolo 2°, libro 2° del Codice di procedura civile, l'ufficiale incaricato della vendita deve comunicare, almeno tre giorni prima della medesima, copia del bando in carta libera senza spesa delle parti, all'agente delle tasse nella cui giurisdizione la vendita deve seguire.

« Nel caso previsto dal paragrafo dell'articolo

624 del Codice di procedura civile, la suddetta comunicazione del bando deve essere fatta nello stesso termine ivi stabilito per la pubblicazione del bando stesso. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ringrazio la Commissione di quest'articolo, ma non saprei proprio cosa farne. Io insisto invece nell'articolo 4 che ho proposto.

L'articolo 4 è veramente una delle cose importanti che ci sono in questa legge.

Oggi, o signori, è venuto in grandissimo costume che un esercente qualunque, o professionista, stato condannato a dover pagare la tassa di ricchezza mobile, o che ha egli stesso aderito alla tassazione, giacchè questi contribuenti i quali sanno già di sfuggire al pagamento non fanno mai grosse difficoltà all'iscrizione, quando poi l'esattore si presenta, dichiara di non aver mezzi di pagarlo. E quando l'esattore va per fare gli atti esecutivi lo stesso contribuente presenta un documento dal quale risulta che tutta la roba esistente in casa, ovvero nel negozio se trattasi di un commerciante, è di proprietà altrui; in ispecie i negozianti vengono spesso provando che le mercanzie tutte essi le tengono per commissione da un qualunque francese, o cinese che gliela fa vendere. Se si tratta di un professionista, egli presenta una dichiarazione che il suo servitore, per esempio, è il padrone di tutti i mobili che egli ha in casa.

Questi fatti non si verificano già in poco numero, ma ogni giorno più frequentemente e deve notarsi che i giudizi di rivendicazione di mobili furono molti nelle città principali, ma il numero di questi giudizi è minore assai di quello degli atti simulati per sfuggire all'imposta. Imperocchè gli esattori, sebbene sappiano essere simulati questi titoli che si presentano, non essendo possibile che in casa di un avvocato, per esempio, di cui non voglio fare il nome, il quale guadagna venti o trenta mila lire all'anno, i mobili, compresa la libreria, siano tutti del suo servitore a cui dà dieci lire al mese, sebbene dico gli esattori siano perfettamente convinti che tutto ciò è simulato, pure trovandosi davanti ad un documento che ha tutte le forme legali non proseguono gli atti per non andare incontro a giudizi di esito assai dubbio, appunto per la perfetta forma estrinseca che il contribuente ha saputo dare all'atto simulato.

Ora questa cosa che da principio si verificava raramente, oggi che si è veduto l'effetto utile che produce è divenuta comune, non essendovi niente di più facile che il farsi fare da un qualunque estero o da una persona sconosciuta, una carta che dica

che tutto ciò che voi avete voi lo vendete per commissione sua.

In questo modo non giova che il negoziante abbia dichiarato che guadagna tanto, non giova che la sua dichiarazione sia stata esaminata e rettificata dalla Commissione, non giova neppure un giudizio dei tribunali perchè quest'uomo tutto ciò che ha apparisce non essere suo.

Ora qual rimedio si può trovare a questo inconveniente, inconveniente, ripeto, gravissimo e che minaccia di diventare più grande ogni giorno?

A me pare che non ce ne sia che uno.

Esamineremo più tardi i vari emendamenti, dei quali taluno è degno di molta riflessione, ma intanto io debbo esporre le ragioni per le quali ho proposto questo articolo.

Io sono profondamente persuaso che il solo modo di far cessare tutte queste simulazioni è di stabilire che lo Stato ha il diritto di rivendicazione sopra quei mobili. Nè giova il dire: voi andate a riscuotere una tassa sopra una cosa che non appartiene al vostro debitore, perchè il fabbricante che ha fidato a quel tale negoziante tutte le sue mercanzie da vendere, gli ha dato affidamento per tante migliaia di lire per quanto si contiene in quel negozio.

Ora, se il fabbricante ha questa fede nel negoziante, e se sa che per legge, quando la tassa di ricchezza mobile non è pagata dal negoziante, le sue stesse merci potranno andare soggette ad essere sequestrate e vendute, questo non farà che aggiungere una piccolissima parte di fido a quello che gli concede.

Ponete il caso che uno faccia un fido ad un altro di 20,000 lire, e che quello che vende per commissione ci guadagni 2000 lire, che ridotte di due ottavi sarebbero 1500 lire, e quindi pagherebbe di imposta 198 lire, in tal caso quello che gli dà il fido per tutto il capitale, gli darebbe anche il fido per l'eventualità di quelle 200 lire circa che dovrebbe pagare per ricchezza mobile.

A me sembra una cosa molto semplice; ad ogni modo la Commissione non ha creduto di poter accettare questo articolo 4, ed io confesso che le sue ragioni non mi hanno persuaso.

Aspetterò ancora il seguito della discussione, e poi mi pronzierò anche sopra gli emendamenti che sono stati proposti, dei quali il primo veramente è animato dalle intenzioni le più rette. Ma aspetterò che la discussione sia più avanzata per dire la mia opinione in proposito.

**PRESIDENTE.** Prima che la Commissione si accinga a difendere il suo articolo, debbo avvertire la Ca

mera che gli onorevoli Cencelli e Griffini hanno proposto un articolo sostitutivo, sia a quello della Commissione, che a quello del Ministero.

Ne do lettura:

« Art. 4. Gli esercenti commerci, industrie, arti o professioni, i quali a tempo debito non paghino l'ultima rata dell'anno sull'imposta di ricchezza mobile, incorreranno nella sospensione del loro esercizio, duratura finchè si pongano in regola.

« Tale sospensione è ordinata dall'intendente di finanza, che farà apporre i suggelli ai locali che servono all'esercizio.

« La contravvenzione al decreto di sospensione dall'esercizio della professione, arte, industria o commercio è equiparata per tutti gli effetti legali all'esercizio illegittimo. »

L'onorevole Griffini ha facoltà di parlare.

Voci. Non è presente.

CENCELLI. Non essendo presente l'onorevole mio collega Griffini, che aveva assunto l'incarico di sviluppare la portata dell'articolo sostitutivo da noi proposto, mi studierò di fare le sue veci il meglio che mi sarà possibile, implorando la benignità della Camera, sorgendo a parlare quando meno credeva di farlo.

Nel presentare alla Camera questo articolo sostitutivo, abbiamo avuto per iscopo di attenuare la durezza che ci sembra esservi nell'articolo ministeriale, ma al tempo stesso accordare alla finanza i mezzi di poter ottenere il pagamento dell'imposta, alla quale meta ci pare non possa arrivarsi coi provvedimenti proposti dalla Commissione nell'articolo che sostituiva a quello del Ministero. Diffatti, l'articolo primitivo proposto dal Ministero va al di là di quanto possa accordarsi senza urtare nella violazione dei diritti di privata proprietà.

Per quanto l'onorevole ministro abbia dichiarato che gli sembri che non sia una violazione di questo diritto di proprietà l'andare in un negozio a sequestrare un oggetto quivi esistente, sebbene dichiarisi non essere di spettanza dell'esercente, ma solo quivi depositato per conto altrui, tuttavia a noi è sembrato che ciò sia, e che si andrebbe al di là di ogni principio di legalità, se si accettasse l'articolo ministeriale.

Non vale asserire, come faceva poco fa l'onorevole presidente del Consiglio, che colui il quale affida ad un negoziante un valore di mercanzia molto considerevole, e che in corrispettivo, per titolo di affidamento, gli deve somma importante, non può trovare difficoltà, pel fide stesso della merce, a soddisfare il debito di ricchezza mobile dell'esercente, e non è una violazione, se il fisco se ne rivale sulla

merce stessa, perchè, qualunque sia la fiducia che possa aver avuto il fabbricante nell'affidare, per esempio, una balla di seterie ad un negoziante rivenditore, non può mai presumersi che egli siasi voluto spogliare della sua proprietà e lasciare che la merce venisse confiscata dall'erario per pagamento di tassa di ricchezza mobile.

Lo stesso avverrebbe, se in un negozio di gioielliere si andasse per l'effetto di riscuotere la tassa di ricchezza mobile, che per l'effetto della legge potrebbe estendersi anco al periodo di due anni, ed in esso trovandosi gioie appartenenti a persona privata estranea al negozio, e che erano là per ripulirsi o rassettarsi, preferisse di sequestrare quel capitale, perchè si è più sicuri che il proprietario, per ritirare le sue gioie, pagherà la tassa. Sarebbe questo procedimento ragionevole, giusto, ammissibile? A noi sembra di no; epperchè abbiamo creduto che l'articolo 4 ministeriale non possa essere per nessun conto accettato.

Ci sembrò poi che fosse troppo poco quello che propone la Commissione, poichè, che cosa dice essa? Dice che, se si farà luogo alla vendita di oggetti esistenti in un negozio qualsiasi, in seguito di sentenza giudiziale, a vantaggio di un Tizio creditore, l'usciera che dovrà eseguire il bando sarà obbligato a comunicarne una copia all'agente delle tasse otto giorni prima della vendita.

Questo ci sembrò troppo poco, e che non garantirebbe l'interesse delle finanze.

Tra due opinioni, quella del Ministero e quella della Commissione, noi abbiamo preso una via di mezzo che è quella che proponiamo col nostro articolo sostitutivo.

Noi diciamo:

« Gli esercenti commerci, industrie, arti o professioni, i quali a tempo debito non paghino l'ultima rata, ecc., incorreranno nella sospensione del loro esercizio, ecc. »

Questa sospensione può avere un effetto più morale che reale, perchè l'esercente, quando vede che l'usciera si presenta per apporre i suggelli al suo fondo, può rimediare *ipso facto* pagando la tassa, e così gli effetti della sospensione sono annullati.

Noi abbiamo detto che questa disposizione si deve applicare naturalmente a tutte le professioni soggette al pagamento della tassa; non si può fare una eccezione a vantaggio di un esercizio piuttosto che a vantaggio di altro, e perciò, se sarà un avvocato, si scriverà al Consiglio degli avvocati che, essendo in mora del pagamento della tassa e per l'effetto del non seguito pagamento, sarà sospeso dall'esercizio della sua professione; se si tratterà



di un medico, di un farmacista, ecc., si farà lo stesso col collegio medico, ecc. Se si tratterà di negozianti o bottegai, si farà chiudere il negozio.

Sorse però nella nostra mente un dubbio. Potrà ammettersi questa misura della sospensione nei paesi dove l'esercente sanitario è unico?

Per questo dubbio era sorta l'idea di proporre un'alinea il quale dichiarasse non essere soggetti agli effetti delle disposizioni di questo articolo gli esercenti sanitari unici in un paese; ma, essendo stato avvertito che per gli esercenti sanitari, medici e chirurghi, che stanno allo stipendio del comune, non ha luogo alcuna eccezione o riserva, giacchè il comune stesso è obbligato a fare la ritenuta pel pagamento della ricchezza mobile, epperò non potevano mai andare soggetti ad alcun danno per sospensione, e quindi non rimanevano che i farmacisti. Però per i farmacisti il sindaco d'urgenza può provvedere e così può impedire la chiusura e pagare egli stesso con i fondi del comune, per poi rivalersene sul farmacista moroso, per cui credemmo di non dover metter fuori quest'alinea d'eccezione.

Noi, signori, vogliamo assolutamente che tutti paghino, e per far sì che tutti paghino non vi è dubbio che si esigono delle misure dure e severe. Non vogliamo però che si trascenda in queste misure e che si vada fino alla confisca degli oggetti di proprietà altrui. È questo quell'ordine d'idee che induce me e gli amici miei a fare opposizione al progetto dell'inefficacia degli atti, perchè anche lì si trascende e si va agli estremi, motivo per cui noi a quel provvedimento negheremo il nostro voto.

Dopo ciò, sembrando a noi che l'articolo da noi proposto sia favorevole all'interesse della finanza, che non leda gli interessi degli esercenti e quindi possa in certo modo stare fra Scilla e Cariddi, fra l'articolo del Ministero e quello della Commissione, a nome pure del mio collega che l'ha firmato e dei nostri amici politici, prego la Camera a fargli buon viso e l'onorevole ministro a volerlo accettare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Corbetta ha facoltà di parlare.

**CORBETTA, relatore.** Non ho bisogno di dire molte parole, giacchè in questa parte della mia relazione ho trattato l'argomento con qualche ampiezza. La Commissione non ha creduto di accettare l'articolo 4 proposto dal Ministero per alcune gravi considerazioni.

Il diritto di privilegio è già consentito al fisco negli articoli 1956 e 1957 del Codice civile, nel quale si dice che lo Stato ha appunto il privilegio sulla generalità dei mobili pei diritti nell'ordine ivi stabilito,

fra i quali si contengono anche i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'anno antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali; e quindi anche per i crediti dipendenti dall'imposta di ricchezza mobile. Perciò non sta in questo privilegio virtuale, non sta in ciò la portata dell'articolo 4 proposto dall'onorevole ministro per le finanze. Il vero scopo della proposta ministeriale è in quella vece racchiuso nella seconda parte, e cioè nella facoltà che si vuol dare allo Stato di estendere quella parte dell'articolo 1958 del Codice civile che dà diritto ai padroni del fondo rustico e del fondo urbano sui mobili dei pigionali o affittaiuoli *a chiunque appartengano*. L'onorevole ministro anzi allarga questa disposizione di diritto comune colla proposta sua, mentre i miei colleghi ricordano come i proprietari del fondo urbano ed i proprietari dei fondi rustici non possono per legge godere di questo privilegio sui mobili quando fanno o possono sapere che i mobili stessi non appartenessero al conduttore all'epoca della loro introduzione nel fondo locato.

Ciò posto, la Commissione si è domandato se si poteva togliere la più salda malleveria e sicurezza, e la più forte cauzione ad un contratto il quale rappresenta tanta parte del movimento economico di un paese qual è quello di locazione e di conduzione; e se si poteva spostare una giurisdizione ed una priorità di diritto con evidente offesa delle disposizioni del Codice civile. La Commissione si è domandato qualche cosa di più, si è domandato cioè se, quand'anche la Camera accettasse l'articolo ministeriale, la disposizione del medesimo avrebbe nella pratica qualche efficacia.

Ecco il dubbio che si è affacciato alla Commissione. Infatti come può aversi sicurezza che lo Stato possa esercitare i suoi diritti sui mobili del fondo locato, a chiunque appartengano, quando non si faccia anche una disposizione la quale imponga ai padroni del fondo rustico ed urbano di non lasciare portar via i mobili dal fondo locato? Ora ciò sarebbe anche più enorme. Senza ciò per altro, la proposta dell'articolo 4 evidentemente sarebbe frustrata; imperocchè, se il padrone di casa per il suo interesse vigila e custodisce che questi mobili non sortano finchè egli non fu pagato del credito suo, se voi non create una responsabilità al padrone di casa col farlo custode di questi mobili, la disposizione non avrebbe efficacia, perchè i mobili sortirebbero e sarebbero sottratti all'azione del fisco, a meno che lo Stato mettesse una sentinella sulla porta di ogni esercizio e di ogni debitore d'imposta

di ricchezza mobile. Ora basta annunciare queste cose perchè se ne veda tutta la gravità, e la impossibilità.

D'altra parte, o signori, io domando alla Camera se non si viene ad offendere grandemente il diritto acquisito di cauzione del padrone del fondo rustico e del fondo urbano, quando precisamente ci si mette dinanzi anche per i mobili non solo del debitore che già sta per legge, ma anche per i mobili appartenenti al terzo, lo Stato? Nè mi si dica, come mi pare accennasse molto ingegnosamente poco fa l'onorevole ministro delle finanze: si tratterà di una piccola cosa, e di un lieve onere, che non può pregiudicare, nè il commercio di commissione, nè i proprietari dei beni locati.

Badiamoci bene; allo stato della legislazione attuale, non c'è prescrizione nel diritto dello Stato di compilare ruoli suppletivi per imposta di ricchezza mobile.

La Camera non ha ancora votato un articolo 9, che spero voterà, in cui si fa pure prescrizione allo Stato sulla facoltà di compilare questi ruoli. Ma, dato pure, come credo, che la Camera voti quell'articolo 9, non dobbiamo dimenticare che allo Stato è consentito ancora il diritto di compilare i ruoli suppletivi di ricchezza mobile non solo per l'anno in corso, per l'anno a cui si riferisce l'imposta, ma per i due anni precedenti. Ora, potrebbe anche il padrone di casa più cauto, il quale invigilasse se il suo affittaiuolo o pigionale ha o non ha debiti di ricchezza mobile, trovarsi domani davanti al debito dello Stato ed alla sua azione priore sui mobili, a chiunque appartengano, perchè l'agente delle imposte potrebbe intimargli il domani in un ruolo suppletivo il carico di una imposta precedente a quella di cui il proprietario avesse verificato il pagamento.

Per queste considerazioni, ommesse quelle che si riferiscono al possibile incaglio al commercio di commissione, la vostra Giunta non ha creduto di accettare la proposta ministeriale.

Io riconosco del resto perfettamente quello che ha detto l'onorevole ministro, che l'articolo della Commissione non ha una grande efficacia, non essendo applicabile che ad alcuni pochi casi. È detto nella relazione, e nessuno dei membri della Commissione ha mai creduto che avesse la medesima portata della proposta ministeriale. Ma esso non tocca il Codice civile, e può avere efficacia pel fatto, che molte volte arriva, che lo Stato perde i suoi diritti, perchè, non essendo avvisato di una esecuzione mobiliare, non può far valere i diritti che gli consentono le leggi (*Interruzione*) mediante il procedimento comune di opposizione sul prezzo.

In quanto poi alla questione di fatto posta davanti dall'onorevole ministro, egli deve persuadersi che la Commissione è altamente convinta della necessità di dare al Governo mano forte contro i disonesti ed i frodatori dell'imposta; ma a questo scopo non ha creduto servisse l'articolo 4, il quale, mentre offende i diritti dei terzi, lacerando una disposizione del Codice civile così importante, sarebbe facilmente eluso quando diventasse legge.

Per provare la necessità dell'articolo 4, il ministro ha citati alcuni casi veramente enormi nella scuola delle frodi; ma parmi che essi trovino un rimedio nella legge. Per esempio, nel caso da esso citato di un avvocato, il quale, guadagnando 20 o 30,000 lire all'anno, fa comparire i mobili quali proprietà del suo servitore, magari stipendiato a poche lire al mese, per sottrarsi al pagamento dell'imposta, qui vi è una simulazione chiara e tonda, e quando avvenga il rimedio mi pare ovvio.

*Una voce al centro.* È una ipotesi impossibile.

**CORBETTA, relatore.** Domando perdono; dal momento che l'ha posta innanzi l'onorevole ministro delle finanze, credo che, non solo sia possibile, ma sia anche una ipotesi già verificata. (*Si ride*)

A me pare che il rimedio sta appunto nel procedimento di simulazione. D'altronde il Codice civile offre, quando non vi sia simulazione, un altro rimedio, e cioè la rescissione della cessione, quando sia fatta in frode del creditore. Vedo presente l'onorevole guardasigilli, ed egli potrà dirmi se l'articolo 1235, se non erro, del Codice civile, non dia diritto alla rescissione del contratto di cessione quando si fa in frode del creditore.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** È un processo di frode.

**CORBETTA, relatore.** Appunto. Ora, in un caso di questa natura, in cui un proprietario cede i suoi mobili, per esempio, al cameriere, ci sarà la via della rescissione del contratto; e non ci sarà tribunale al mondo che non accordi questa rescissione fatta in frode dello Stato.

Ecco le considerazioni per le quali la Commissione non ha creduto di accettare l'articolo ministeriale.

In quanto alla proposta che ora venne fatta dagli onorevoli Griffini e Cencelli, attenderemo che la discussione continui; io mi farò un dovere di consultare i miei colleghi della Commissione, la quale darà in seguito il suo avviso sulla proposta stessa.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho citato un fatto che è reale; ma capisco anch'io che in quel caso si possa fare una causa. Ma non bisogna guardare la cosa solo dal punto di vista di quel caso; ci è que-

gli che fa apparire i mobili come appartenenti ad un suo fratello, ad un suo parente, ad un suo amico.

Sappia la Camera che ci è, per esempio, una città nella quale sopra 1,800,000 lire d'imposta di ricchezza mobile iscritte nei ruoli del 1873, si sono proposte come inesigibili 1,200,000, e di queste circa due terzi, cioè 800,000 lire derivano dall'avere i contribuenti provato con scritture private, che i mobili esistenti nelle case loro, e le mercanzie dei loro negozi erano per intero di proprietà di terze persone. Quindi il male è grosso, e questo male conviene curarlo.

Io ho proposto un rimedio; la Commissione mi ha proposto una cosa che, mi scusino, non vi ha che fare. È il caso in cui si faccia una vendita, e si vuole che l'amministrazione sappia che questa vendita si fa; ma nei 999,999 casi sopra un milione, questo fatto non avviene. Dunque io non credo che l'articolo della Commissione abbia nessun rapporto con l'argomento di cui si tratta. Invece capisco che la proposta degli onorevoli Griffini e Cencelli ha un vero rapporto intimo con la questione; ma, confesso la verità, credo più efficace il mio articolo. Nondimeno se la Commissione accettasse questo emendamento, allora io esprimerei il mio pensiero.

**SORRENTINO.** Avendo letto l'articolo proposto dagli onorevoli Griffini e Cencelli, sono rimasto veramente sorpreso per la sua originalità. Con esso che cosa s'intende di fare? Di accrescere una categoria a quelle della perdita dei diritti civili, per motivi che nessun Codice ha mai ammesso. L'interdizione dall'esercizio del proprio mestiere, della propria industria, della propria professione, del proprio commercio di ogni cosa di cui può essere fattore l'uomo per procurarsi i mezzi di sussistenza, questa interdizione dico non è mai esistita in nessun Codice. Per cose ben più gravi si è giunti all'interdizione dei pubblici uffici, ma la perdita dei diritti civili perchè non si è pagato forse 50, 30 o 20 lire, mi pare cosa talmente esorbitante, che tra la proposta ministeriale e quella degli onorevoli Griffini e Cencelli (se fosse questo l'argomento cornuto) io accetterei piuttosto quella del Ministero.

Che cosa vuol dire, dar facoltà all'intendente di finanza di far sospendere l'esercizio del proprio ufficio, del proprio mestiere, del proprio commercio, della propria industria, della professione fin'anche? Mi pare cosa che al solo pensarvi sia tanto esorbitante da non ammettere ragionamenti in contrario.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** In tutte le leggi di tassa di patenti c'è questo.

**SORRENTINO.** Ma noi non ne abbiamo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Dappertutto dove ci sono.

**SORRENTINO.** In Italia non siamo ancora a questo, che per fare l'avvocato, il commerciante, l'industriale, lo spacciatore di un genere qualunque, il rivendugliolo, il fabbricante di qualunque articolo di consumo, si abbia bisogno di un decreto del Governo che riconosca questa capacità.

Mi pare dunque tanto esagerato questo concetto che io non lo trovo neppur discutibile.

Dall'altro lato, voglio considerare l'interesse della finanza in questa disposizione. Che cosa importa alla finanza d'interdire ad un cittadino l'esercizio del suo mestiere, del suo ufficio, del suo commercio, quando ha già perduto quel tanto che doveva ricevere per tassa? Non significa altro che infliggere una pena senza aver raggiunto alcun scopo. Si raggiunge invece uno scopo affatto contrario, quello cioè di impedire che il contribuente continui ad esercitare il suo mestiere e così trovar modo di sostenere se stesso e la sua famiglia e pagare il tributo allo Stato.

Io capisco questo quando si possono colpire gli oggetti che servono a quella data industria, a quel dato commercio; ma quando questo non si può, a che infliggere una pena e mettere una famiglia in condizione di non aver da mangiare, di non aver da vivere?

Ora, in questa condizione di cose, io credo che, non potendoci accordare, essendoci una gran differenza tra il ministro delle finanze e la Commissione, la quale non crede giustamente di consentire che il privilegio della finanza vinca qualunque altro diritto dei cittadini, e che un privato, come diceva lo stesso onorevole Cencelli, il quale abbia un gioiello, un oggetto qualunque, se ne trovi spogliato senza saper come, credo che in questo stato di cose il miglior partito sia di trovare un temperamento qualunque; perchè anch'io chiedo che la finanza sia garantita; ma non credo che debba accordarsele un così esorbitante privilegio.

Io quindi propongo che quest'articolo sia rimandato alla Commissione, perchè, d'accordo col ministro, vegga se non si possa trovare una via più acconcia per intenderci tutti, perchè, lo ripeto, e tengo a far notar questo, io ammetto che la finanza debba essere garantita, ma non lo sia con inutili vessazioni. Trovate dunque un modo di garantire da una parte la finanza e dall'altra di non imporre una specie di *diminutio capitis* ai cittadini, ed io sarò con voi.

**MUSSI.** Io non mi inquieto, nè mi spavento per la dichiarazione dell'onorevole presidente del Consi-

glio, il quale afferma che la ricchezza mobile ha lasciati molti reliquati. Io trovo che ciò è nella natura di quest'imposta, e che quando specialmente si devono lamentare delle dolorose crisi e scosse economiche e finanziarie, è naturale che si abbiano a deplorare delle quote inesigibili. Quando (cosa che oggi non avviene) le speculazioni di Borsa saranno veramente colpite dall'imposta fino al loro giusto importo, noi vedremo questo fenomeno spiacevole non solo contenersi nei limiti attuali, ma crescere considerevolmente; perchè se vi è una ricchezza ondivaga e alquanto incerta, ella è appunto questa. Immaginate una fiera crisi che mandi in malora sette od otto Banche, e poi sappiatemi dir voi come potremo esigere le quote imposte a coteste Banche ed ai loro impiegati.

Dunque pare a me che fino ad un certo punto il fenomeno dei residui passivi della ricchezza mobile sia una pecca originale, dalla quale questa imposta non potrà mai interamente redimersi.

Ma quando io sento l'onorevole presidente del Consiglio dirci che in una città si sono tentate certe astuzie e raggiri per non pagare l'imposta, e che per provvedervi oggi si proponano rimedi che sovvertono il Codice, io mi faccio una grave domanda, ed è questa: i signori ministri coniano essi le leggi che ci presentano sulle relazioni degli agenti fiscali? E gli agenti fiscali, nel fare le loro proposte, non cercano, per avventura, di esautorare il Codice civile, onde aver sempre ragione anche quando hanno torto? Se così è, diciamolo francamente, le teorie della liquidazione sociale di Bacounine, *mutatis mutandis*, prendono un abito legale, e vengono a presentarsi qui difese da chi porta costellato il petto di decorazioni, e forse, Dio non voglia, difese perfino dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. (*Si ride*)

Io comprendo che la finanza abbia il diritto di difendersi, ma non comprendo che la finanza vada al punto di combattere e mettere sempre sotto i piedi il diritto comune.

Purchè il reo non si salvi, il giusto pera, è una massima antica in Italia, ma il poeta che la scrisse nel suo volume la pose in bocca ad un Governo assoluto e turco; oggi dunque con qualche meraviglia la sento proclamata da un Governo nazionale e costituzionale.

Davvero che tra i Turchi del tempo delle Crociate e gli Italiani moderni, tra i costituzionali e gli assolutisti, io credeva corressero delle differenze un po' più nette e spiccate di quelle che in fatto oggi mi chiarisce esistere la esperienza.

È naturale perciò che la Camera esiti davanti ad

un paragrafo che mette a soqquadro le economie della legge civile e tende ad uccidere tutto il commercio di commissione, che per alcune piazze è l'unico commercio florido e promettente.

Io non sono di quelli che vogliono saltare, io non salto affatto, e darò la mia palla nera a tutti e dieci i progetti dell'onorevole ministro delle finanze.

Ma anche i saltatori più audaci debbono possedere dei cavalli dai garretti di acciaio per eseguire tutti i giorni dei salti mortali così pericolosi. (*Risa*)

Io prego d'altra parte l'onorevole presidente del Consiglio a non farsi delle illusioni.

Non ripeterò la vecchia frase di vittorie di Pirro, ma è un fatto che le sue vittorie sono molto contrastate. Ieri ci volle tutta la giornata per far saltare il rigagnolo dell'articolo primo, ed oggi ci vorrà anche tutta la giornata per cavarci dai piedi questo articolo 4. Così non si procede, l'onorevole Minghetti vorrà ammetterlo, nè con rapidità nè con successo.

Gioverà dunque, anche per l'economia della discussione, accettare un rinvio di tutto il titolo se fosse possibile, ma, nella peggiore delle ipotesi, il rinvio dell'articolo 4 proposto dall'onorevole Serrentino, a cui di gran cuore aderisco.

Mi permetto poi due parole sull'emendamento infelicissimo, a mio avviso, e con tutto il rispetto che professo alle loro persone, degli onorevoli Cencelli e Griffini. Esso ha cercato di gettare un ponte sul fosso, perchè quando si ha paura di saltare, il meglio è passare per la via piana.

Io lodo l'igienica intenzione, ma non mi sembra raggiunta.

La loro proposta infatti sarà inefficace e pregiudicievole ad un tempo; inefficace, perchè probabilmente quelle ditte che si vogliono colpire colla chiusura, troveranno modo di sfuggirla, riprendendo il commercio sotto altro nome, sotto quello, per esempio, della moglie, o, se questa farà difetto, con quello della madre, del fratello, ecc., ecc. Questo sistema si è spesso usato con pieno successo.

Ma, io domando, alle professioni liberali, avete voi il coraggio d'imporre questa limitazione d'esercizio? Sarebbe curiosa che in caso di colera, un medico, chiamato ad assistere un infermo, si scusasse coll'ammalato e colla sua famiglia dicendo: sono dolentissimo, ma non posso venire, perchè non ho pagato l'ultima rata della ricchezza mobile. (*ilarità*)

Davvero che l'intendente il quale viene a scompigliare le professioni liberali, a mettere degli impacci ai doveri del medico, della levatrice, del chirurgo, è un'invenzione d'un merito così prelibato,

io che non saprei parlamentariamente qualificare. (*Si ride*)

Io quindi pregherei vivamente i proponenti a volersi, d'accordo colla Commissione, prendere il compito non certo facile di ristudiare l'argomento, per proporci qualche rimedio che salvi la finanza, ma salvi anche il diritto comune.

Pensate, o signori, che esautorando continuamente il diritto comune, esso perderà efficacia e prestigio, ed il popolo, che da Roma si aspettava di veder aprirsi un'era di vita migliore, vedrà invece scossa la base della convivenza sociale. (*Segni di approvazione a sinistra*)

GRIFFINI. L'onorevole Sorrentino ha trovato originale l'emendamento che è stato proposto da me e dall'onorevole Cencelli, e che io non ebbi l'onore di svolgere davanti alla Camera, trattenuto in una seduta d'una Commissione, ma che avrà svolto, senza alcun dubbio molto più efficacemente di quello che io avrei potuto fare, il mio onorevole amico Cencelli.

L'onorevole Sorrentino ha dunque detto che questo emendamento è originale, e che si risolve niente meno che nella comminatoria della perdita di un diritto civile, e conchiuse che non è tampoco discutibile.

L'onorevole Mussi poi ha rincarato la dose, ed ha destato col suo solito sale attico l'ilarità dei suoi amici di sinistra.

Io ritengo invece che l'emendamento che noi abbiamo avuto l'onore di proporre, nel mentre mette a disposizione del Governo un'arma molto più efficace, di quella che gli sarebbe fornita dall'articolo 4 del progetto ministeriale, cioè del privilegio sui mobili del debitore della imposta, sia anche meno grave per i contribuenti.

Noi, o signori, abbiamo lo scopo di trovare il modo per cui l'onorevole ministro delle finanze possa conseguire quei 50 milioni che gli abbisognano, e cerchiamo che questo scopo sia raggiunto con quei mezzi che, a nostro modo di vedere, sono i più opportuni.

Certamente è assai più facile del nostro il compito di coloro i quali si limitano ad opporsi a tutti gli undici progetti di legge che sono stati presentati dall'onorevole ministro delle finanze. Essi, per seguire il loro sistema, ed obbedire ai loro convincimenti, non hanno d'uopo di stillarsi il cervello a fine di trovare qualche altro disimpegno da mettere in luogo di quelle disposizioni che non credono di accettare, ed alle quali la coscienza loro ripugna. Noi invece, avendo uno scopo positivo da raggiungere, credendo necessario di sostenere il Ministero

anche nei provvedimenti finanziari, come d'accordo con una gran parte della Sinistra l'abbiamo sostenuto nella legge sulla circolazione cartacea, non ci troviamo in una posizione così felice come quella in cui versa l'onorevole Mussi, ed anche l'onorevole Sorrentino...

MUSSI. Io non faccio il ministro.

GRIFFINI. Per questo appunto abbiamo studiato il mezzo di sostituire qualche cosa di pratico e di utile all'articolo 4.

Tutti siamo d'accordo, o signori, nel ritenere che il privilegio quale venne escogitato da chi ebbe a redigere l'articolo 4, contiene una solenne ingiustizia, ed assolutamente non può essere accolto, ed io non ridirò le ragioni per le quali quest'articolo non può accettarsi giacchè, quantunque non sia stato presente alla discussione che ebbe luogo finqui, non dubito che tali ragioni saranno state svolte con molto maggiore efficacia di quello che saprei fare io.

Dal momento, o signori, che questo articolo non può essere accolto, e d'altra parte noi siamo intimamente convinti, ed abbiamo la prova la più squisita che moltissimi contribuenti sfuggono al pagamento della tassa della ricchezza mobile, sapendo figurare come nulla abbienti, perchè non dobbiamo procurare di sostituire qualche altro mezzo a quello che d'accordo non possiamo accettare?

Ora, noi crediamo, come dissi, che il mezzo da noi proposto sia efficace, sia opportuno.

Qui non si può parlare con ragione di perdita di diritti civili, mentre si tratta di una semplice sospensione temporanea del diritto di esercitare il commercio, un'industria, od una professione. (*Mormorio a sinistra*)

Prego i signori che hanno un'opinione contraria a permettere che io svolga le mie idee.

Ora dunque si tratta soltanto di una sospensione temporanea, la quale nella massima parte dei casi non sarà nemmeno applicata, quantunque sia trascorso il termine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto pagare l'ultima rata dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno.

Nella sospensione non s'incorre *ipso iure*, bisogna che intervenga un decreto dell'intendente di finanza, ed è molto naturale che questo decreto sia pronunciato qualche tempo dopo la scadenza dell'ultima rata. Anzi io ritengo che il Governo darà le opportune disposizioni perchè i contribuenti possano essere avvisati prima del giorno nel quale il decreto dell'intendente sarà proferito. Se d'altronde il contribuente pagasse nel momento in cui il decreto venisse ad essere notificato, la sospensione non avrebbe

effetto e quindi il danno non sarebbe minimamente risentito.

Abbiamo il caso della legge sulle patenti, come è già stato accennato sommariamente dall'onorevole ministro delle finanze, legge che vige in Piemonte...

**ERCOLE.** No, che vigeva.

**GRIFFINI...** che vigeva in Piemonte. Io non citerò altre leggi che vigoreggiavano pure in altre parti del regno, e che avevano il medesimo intento. In base a quelle leggi, nessuno poteva esercitare una professione se non era munito di una patente.

Noi non abbiamo voluto spingerci fino al punto da proporre che il contribuente debba provvedersi di una nuova licenza in ciascun anno per poter continuare nell'esercizio della sua professione o del suo commercio, provando di avere saldata l'imposta dell'anno antecedente; ma ci siamo limitati a proporre quanto occorreva per indurre questo contribuente al pagamento della propria tassa a fine di provvedere al suo interesse.

Si è addotto il caso di un medico condotto, e si è detto: guardate enormezza, che un medico condotto non abbia a poter continuare nell'esercizio della sua professione pel mancato pagamento di un'imposta.

*Una voce a sinistra.* No, si è detto un medico qualunque.

**GRIFFINI.** Ebbene un medico qualunque. Ora, se si tratta di un medico di una grande città, potrà facilmente essere supplito da altri, e nessun inconveniente nascerà dalla temporanea di lui sospensione; se si tratta di un medico di un villaggio, e se questo è il medico condotto, allora, esercitando la sua professione, disimpegna un dovere insito nel di lui impiego, e dovrà disimpegnarlo quantunque non abbia pagata la tassa di ricchezza mobile. Se si tratta invece di un altro medico qualunque, allora all'interesse dei poveri provvederà il medico condotto. Se potesse poi interessare in modo speciale al comune che questo medico non stipendiato pei poveri continui ad esercitare il suo ministero, allora il comune medesimo potrebbe momentaneamente pagare la rata di ricchezza mobile rimasta insoluta.

Ma i motivi che sono stati addotti contro il nostro progetto, mi pare che non abbiano alcun valore.

Si è detto: il progetto intacca un diritto; è enorme, è inesequibile. Ma questi piuttosto che argomenti sono declamazioni.

Come dissi, qui si tratta di un danno minimo pel contribuente, danno che esso può prevenire con tutta facilità, e d'altra parte si tratta di evitare altri danni immensamente più gravi, che sono quelli

portati dall'articolo 4 del progetto ministeriale. Se alcun altro avesse proposto qualche cosa di meglio, io vi avrei aderito; ma finchè ci si dice: non ci piace l'articolo 4, non ci piace il vostro emendamento, e non si sostituisce nessun'altra proposta, mi permetteranno i miei onorevoli contraddittori di persistere nella mia opinione.

Io sono ben lontano dall'oppormi a che si facciano nuovi studi: si facciano pure; si rimandi l'emendamento alla Commissione.

La notte è la madre dei consigli, e se fin qui non si seppe sostituire altro efficace provvedimento a quello che non si accetta, e che noi pure non accettiamo, ci si pensi ancora. Che se l'onorevole Commissione sarà più felice di noi, io voterò di buon grado la sua proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non mi maraviglio che l'onorevole Mussi voti contro tutto: questo è naturalissimo, siamo perfettamente in regola io a proporre, egli a votare contro: soltanto egli non ha la pretesa di volere impinguare l'erario e di condurre al pareggio: sono idee false e spregevoli: ma io dirò che credo veramente nell'errore coloro che stimano che l'articolo 4, come è stato da me proposto, sia contrario ai principii di giustizia. Io sono certo che il mio collega di grazia e giustizia sarebbe nel caso di dimostrare il contrario...

**MUSSI.** Ma non l'ha fatto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Abbia pazienza, lo farà.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Finchè non si tratta che di transazioni, non è il caso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ora è sorto un altro progetto, quello degli onorevoli Cencelli e Griffini, il quale progetto parte da questo principio: che qualunque tassa di patente naturalmente ha per comminatoria che se non si paga il diritto di patente l'esercizio non può continuare. Ma se si guarda la legge che vigeva in Piemonte, essa non solo stabiliva questo, ma dava la facoltà di sequestrare subito la merce esposta in vendita a coloro che non erano muniti di patente. Che se poi volessimo guardare alle leggi inglesi in fatto d'imposta, ma, Dio buono, per ottenere il pagamento dell'*income-tax* si va, in certi casi, perfino all'arresto del debitore.

Noi abbiamo delle curiose idee, abbiamo delle ubbie singolari; in ogni modo, io dico che ringrazio la Commissione, ma che del suo articolo non so proprio che cosa farmene. Io mantengo l'articolo 4 come l'ho proposto. Se la Commissione è pronta a dare il suo parere sull'emendamento Cencelli e Griffini, io esprimerò anche il mio; se essa poi non si sente in grado di dare il suo parere immediatamente su questo punto, io allora non ho

difficoltà che l'esamini e ne riferisca domani. È cosa ragionevole alla quale io non posso oppormi.

Ma poniamo intanto bene la questione. Io, ripeto, mantengo l'articolo 4; se la Commissione entrasse nel punto di vista degli onorevoli Cencelli e Griffini, io mi riserverei allora di esprimere le mie idee, e dimostrare che ci può essere un terreno sul quale intenderci tutti.

**PRESIDENTE.** C'è una proposta sospensiva.

Il relatore ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione è preparata; ha le sue idee ben chiare, e persiste sulla conclusione che la Camera rifiuti l'articolo 4 proposto dal Ministero. In quell'articolo 4 dal Ministero proposto, la Commissione ha sorpreso la prima offesa al Codice civile; essa ha creduto che quando quell'articolo 4 ministeriale fosse adottato, tutta l'economia, tutta la graduazione negli ordini dei privilegi sui mobili resterebbe sovvertita. Di più crede la Commissione che, adottato quell'articolo ministeriale, ne verrebbe la conseguenza legittima che tutti quelli che lavorano colla roba e sulla roba degli altri, si troverebbero nel caso di non poter più altrimenti lavorare.

Non è un fido che si fa dal proprietario della seta che la manda a filare, perchè il filatore non può farla sua, perchè il filatore non può disporne, senza sottoporsi a procedimento penale. Quindi non corre l'argomentazione dell'onorevole presidente del Consiglio quando or dianzi diceva: ma chi fa un fido di 20,000 lire, potrà farne uno di 20,200 lire per l'aggiunzione che si faccia della tassa di ricchezza mobile. No, non siamo in questi termini, quindi la Commissione dee persistere nel pregare la Camera a non fermarsi alla proposta ministeriale riguardo all'articolo 4.

Non è così dell'articolo che in sostituzione di quello ci viene proposto. Se l'articolo della Commissione non è che una dimostrazione del buon volere della medesima, l'articolo che ci viene ora proposto dagli onorevoli Cencelli e Griffini ha una portata che non è stata nascosta, ma che si è fatta sentire alla Camera tutta.

Ma, signori, quella sanzione è coerente ad una legge di tassa, quella sanzione potrà essere eccessiva, se volete, ma non potrete dire che non sia una sanzione coerente alla natura della tassa. Diceva bene l'onorevole ministro per le finanze: guardate qual era la legge sulle patenti in Piemonte, guardate qual è in Francia ed in ogni paese dove questa cattiva genia delle patenti ha potuto attecchire, e vedrete quali ne erano, quali ne sono i modi di percezione.

Non è quindi incivile la proposta che ci viene fatta; se non che, considerandone l'eccessività, quale a prima vista si appalesa, la Commissione non si sente in condizione di emettere un giudizio che possa in qualche modo servire di criterio alle deliberazioni della Camera. Chiede quindi che l'articolo il quale viene oggi proposto sia rinviato ai suoi studi. Domani è giorno di riposo, la Commissione si riunirà, studierà, si conforterà di quei suggerimenti che potranno essere a lei somministrati dal ministro, e prenderà ad esame le osservazioni contrarie che le verranno trasmesse da parte di quelli ai quali questa sanzione non garba. La Commissione studierà e lunedì si farà un dovere di presentare il risultato dei suoi studi. (*Bene! bene!*)

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io dichiaro che, quando la Commissione mi domanda il tempo di studiare questa proposta, sarei molto scortese se non vi acconsentissi; anzi io stesso ho detto che non intendo precipitare una discussione su questo punto.

Solo non posso lasciare la prima parte del discorso dell'onorevole relatore in sospenso, perchè io non intendo di aver ceduto sull'articolo 4: se è possibile trovarsi sopra un terreno comune, se è possibile dissipare i vostri scrupoli, se vi è un modo di arrivare allo stesso fine con termini che vi ripugnino meno, io sarò felicissimo, ma finora io credo che l'articolo 4 sia giusto, lo credo onesto, io non credo che neppure offenda il Codice civile. E poi, Dio buono! quando mi sento venir innanzi così... (*Interruzioni*) Non esageriamo, mi permetta l'onorevole relatore, non vorrei paragonar me a un uomo troppo grande qual era il Pellegrino Rossi in cose di economia pubblica, eppure i Troplong ed altri grandi barbassori di Francia e d'Inghilterra non gridarono essi contro al Rossi e alla iniquità e al sovvertimento del Codice civile, perchè egli aveva detto: il vostro Codice civile è il regresso, non è corrispondente ai progressi, alle convenienze della scienza economica; ma poco alla volta si è arrivati a capire che il Codice non era poi l'arca santa cui non si debba toccare. (*Commenti e interruzioni a sinistra*)

Se non vogliono che io parli, tacerò, ma non è questo il modo con cui mi avranno persuaso impedendomi di parlare.

È naturale, anche in questo ci sono due scuole, e io credo di appartenere più ad una che all'altra, cioè alla scuola storica che non a quella degli ammiratori passionati ed estatici di un Codice come fosse una religione.

Figuratevi se io, che ho detto che lo Statuto nol

credo immutabile, posso credere immutabile il Codice!

Ma poi, noi crediamo invero che i principii del Codice non siano punto offesi da questo articolo. Resta inteso adunque che è una semplice riserva, e io protesto perchè non abbia aspetto davanti alla Camera di avere aderito alla proposizione dell'onorevole relatore, ma aderisco di buon grado a che la Commissione esamini questa questione. Se si troverà questo terreno medio sul quale intenderci, ne sarò felice, e se non si troverà a sostituire al mio articolo 4, la Camera deciderà lei.

**MANTELLINI, relatore generale.** L'onorevole Minghetti si è messo in una compagnia di pari suoi, e io non ho da dolermi perchè egli stesso non ha messo me in una compagnia cattiva.

Del resto, il paragone fra il Rossi ed il Troplong ha una differenza nella data, imperocchè costoro si riferivano al Codice Napoleone, mentre noi ci riferiamo al Codice del 1866, alla più bella opera legislativa del giovine regno.

Sì, ripeto oggi quello che ebbi l'onore di dire ieri l'altro; io ritengo, e con me ritengono molti, che in mezzo ai suoi difetti, e nonostante i suoi difetti, il Codice civile sia l'opera legislativa più insigne del giovine nostro regno.

Ora, io dico, si deve correggere? Sì, ma per ragioni civili, giuridiche (*Bravo! Bene!*); quello che non si può, e non si deve fare, è di correggerlo, perchè si guasterebbe col mescolare alla ragione di finanza la ragione civile, col rendere la ragione civile mancipia della ragione di finanza. Questa è la scuola alla quale mi onoro di appartenere; avrei desiderio che a questa scuola appartenesse l'ingegno eletto del presidente del Consiglio dei ministri. Anzi credo che, messe a parte queste questioni, che sono poi, in fondo di dettaglio, la differenza fra me e lui in quanto all'apprezzamento generale dei principii sia molto minore di quella che potrebbe per avventura apparire dalla discussione che ci ha ora trattiene.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta il rinvio dell'articolo presentato dagli onorevoli Cencelli e Griffini. L'onorevole ministro delle finanze vi aderisce, dichiarando però che non rinuncia al suo articolo 4.

L'onorevole Cencelli avrebbe diritto di parlare, ma mi pare che sia inutile, dappoichè la Commissione accetta il rinvio.

**CENCELLI.** Io non ho che a ringraziare l'onorevole Mantellini di non aver fatto quel gran brutto viso alla nostra proposta come credettero farle gli avversari di questa parte della Camera, e di averla anzi creduta meritevole di considerazione e di studio,

essendo proposta che non sorte dai limiti di giustizia e di civiltà, e perciò proponeva il rinvio alla Commissione per riferirne nella seduta di lunedì. Per conseguenza lo ringrazio, ed attenderò da lui il risultato degli studi che credeva di fare.

Quanto all'onorevole Sorrentino, gli dirò che la nostra proposta non ha la portata che egli le ha dato; giacchè noi non abbiamo proposto nulla di nuovo, ma cosa che si trova per effetto della tassa patenti in vigore presso nazioni civili niente meno di noi; ed applicata di fatto presso molti municipi d'Italia; ove essendo istituita la tassa di patente si interdice l'esercizio tutte le volte che gli esercenti si ricusano di pagarla. Questo è il principio che abbiamo portato avanti, e che non attacca per nulla direttamente i principii di civiltà, e non è interdizione dei diritti civili guarentiti dalle nostre istituzioni, ma una momentanea sospensione d'esercizio finchè si paghi la tassa. Sono misure fiscali, dure sì, ma inevitabili, se si vuole che tutti paghino quello che devono per effetto di una legge.

**PRESIDENTE.** È inutile che questa discussione proseguisca, onorevole Cencelli, dal momento che l'articolo 4 è sospeso e rinviato unitamente all'articolo sostitutivo firmato da lei e dall'onorevole Griffini alla Commissione affinchè ne riferisca nella seduta di lunedì.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la pubblicazione nelle provincie venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica. (*V. Stampato n° 124*)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**GRIFFINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'obbligo ai comuni di vendere o rimboschire i loro beni incolti. (*V. Stampato n° 99-A*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** Proseguiremo negli altri articoli del progetto di legge.

« Art. 5. La responsabilità solidale del nuovo



esercente di un'industria o commercio, della quale si parla nell'articolo 6 della legge dell'11 agosto 1870, si estende alle imposte dovute da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** A questo articolo 5 io propongo un'aggiunta che sarebbe così concepita :

« Agli effetti dell'articolo stesso si ritiene sempre come cessionario colui che negli stessi locali od in parte dei medesimi eserciti lo stesso genere di commercio o d'industria. »

Domanderei che questa proposta fosse pure trasmessa alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 5.

(È approvato.)

L'onorevole ministro per le finanze propone all'articolo 5 l'aggiunta di cui testè ha dato lettura, e chiede che sia inviata alla Commissione affinché ne riferisca nella tornata di lunedì.

**MANTELLINI, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di aderire.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che l'articolo 6 sia soppresso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ebbene, io mi rassegno, benchè creda che la disposizione non fosse affatto ingiusta.

Lo scopo dell'articolo veramente era questo. Coloro i quali prestano del danaro o fanno operazioni di Borsa, o simili, e ce ne sono anche dei ricchi, sono notoriamente possessori di redditi di ricchezza mobile. Le Commissioni giudicano che sono tali. Si sa che vivono da signori, che fanno operazioni di Borsa benchè non sieno agenti. Che cosa avviene? Che andando davanti ai tribunali, i tribunali dicono all'agente delle imposte: provate l'esistenza del reddito che volete tassare. E siccome si tratta di possessori che non hanno nè un negozio aperto, nè uno studio che serva di prova, non vi è modo di dimostrare che essi hanno un reddito di ricchezza mobile; ma in realtà l'hanno.

Lo scopo era di dire: il tribunale, su queste questioni di mero fatto, non c'entra; è un giudizio da giurati proprio delle Commissioni.

Nondimeno se la Commissione insiste, io che desidero andare con essa d'accordo su tutti i punti, aderirò alla soppressione dell'articolo.

**MANTELLINI, relatore generale.** In verità avvengono dei casi nei quali è riconosciuta anche dalla Commissione la giustificazione di quella disposizione contenuta nell'articolo 6; ma siccome le leggi si fanno con definizioni generali, non è possibile trovare una formula che investa quei certi dati casi e non gli altri.

Ora, come veniva proposto l'articolo, manifestamente non si poteva accettare.

Le Commissioni sono insindacabili quando emettono un verdetto, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, o pronunziano da giurati.

Si sa che c'è un traffico, una taverna, per esempio. Quanto l'esercente ne ricava di profitto? Ecco il giudizio d'apprezzamento, di competenza da giurati. Ma se quella taverna appartiene *ad uno o ad un altro*, è un giudizio di fatto, ma dominato da caratteri giuridici; e quindi non era possibile, senza turbare le ragioni della competenza, adottare l'articolo.

Se non che parendo che anche l'onorevole presidente del Consiglio non vi insistesse troppo, questo scambio d'idee rimarrà come giustificazione reciproca, da parte del Ministero, della proposta, da parte della Commissione, del non averci aderito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro acconsente alla soppressione di quest'articolo?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro, accettando la soppressione dell'articolo 6 del progetto ministeriale, non è più il caso di farne oggetto di votazione.

Articolo 6 del progetto della Commissione :

« La cessazione dei redditi indicati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, per l'esazione del capitale, dovrà sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del debitore, o coll'indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto privato fu registrato.

**MERIZZI.** Il Governo e la Commissione nel proporre questa disposizione hanno voluto prevenire la eventualità di una collusione fra creditore e debitore, per effetto della quale il creditore cessi di pagare l'imposta figurando di aver esatto il capitale, mentre in realtà non lo abbia riscosso.

Nessun disaccordo può certamente esistere riguardo allo scopo che si prefigge la Commissione. Io però procurerò di oppormi all'adozione di quest'articolo, perchè sono convinto che la disposizione stessa porti un aggravio ai contribuenti di buona fede, non allontani il pericolo al quale si voleva provvedere, ed invece di aumentare la quantità di imponibile contribuisca a diminuirlo.

Osservo preliminarmente che la disposizione contenuta in quest'articolo non mi pare corrisponda all'intendimento pel quale l'onorevole ministro lo aveva proposto.

Infatti leggo a pagina 4 della relazione generale che il ministro intendeva circondare con alcune

cautele la prova della cessazione dei redditi pel ritiro dei capitali *pei quali non apparisca il nuovo impiego*.

Secondo il concetto del Ministero, pare che il caso che si avesse di mira fosse il seguente. Un contribuente aveva, per esempio, 3000 lire di rendita iscritta nei ruoli di ricchezza mobile. L'anno successivo si presenta all'agenzia, e dice: io ho esatto 2000 lire delle 3000 iscritte nel ruolo. Non produce prova, nè indicazione di altro impiego. Sembra che il Ministero intendesse spingere in tal caso le agenzie alla severità, volere che non si prestasse fede al contribuente, il quale veniva così a diminuirsi la tassa di ricchezza mobile, senza offrire prova della cessazione. Ma quando invece noi supponiamo che il creditore, il quale, pagando per 3000 lire ne abbia esatte 2000, e le abbia poi convertite in altro impiego, si presenti all'agenzia, e dica: io ho esatto 2000 lire; però ne ho fatto un altro impiego, e pagherò la stessa tassa che mi era attribuita nell'anno precedente, pare allora che, secondo l'intendimento attribuito dalla Commissione al Ministero, l'agenzia non dovesse andare per il sottile, ed esigere la prova che realmente il creditore abbia esatte queste 2000 lire, per le quali, atteso il reimpiego, veniva a pagare ancora la stessa imposta.

Al contrario, come la disposizione dell'articolo 6 è concepita, noi avremo in questa ipotesi la seguente decisione dell'agenzia delle tasse. L'agenzia dirà: va bene; mettiamo nel ruolo a vostro debito le 2000 lire di rendita nuovamente costituita; ma nello stesso tempo non ammettiamo che abbiate esatti capitali corrispondenti a 2000 lire di rendita. Quindi dovrete, come per il passato, pagare sulle 3000 lire per le quali pagaste l'anno scorso, più pagherete per le lire 2000 corrispondenti ai nuovi impieghi.

Se non che, venendo al merito, io credo che questa disposizione sia una nuova aggiunta che si fa per incidente alle disposizioni del Codice civile. Là sono determinati gli atti per i quali si vuole venga eretta scrittura e la si vuole sotto pena di nullità. Là non vedo richiesto in nessun modo che il debitore, pagando il debito, debba ritirare la ricevuta anche quando non la voglia.

Egli è vero che il signor ministro delle finanze ci ha or ora esposto come non dobbiamo trattenerci di portare variazioni anche al Codice civile ove l'opportunità lo esiga.

Io però ricordo che questa teoria si trova in evidente contraddizione non solo coll'ammonizione che ci faceva ieri l'onorevole relatore della Commis-

sione, il quale ci diceva: « non toccate il Codice civile, » ma è in contrasto colle manifestazioni, pochi mesi or sono, fatte in una solenne discussione dall'onorevole signor ministro guardasigilli. Io ricordo che l'onorevole Righi aveva fatto una interpellanza o messo in altro modo in discussione la preferenza che, secondo lui, mi associo alla di lui opinione, doveva darsi al sistema di ventilazione creditoria quale esisteva nelle provincie una volta rette col Codice austriaco, ricordo che il ministro guardasigilli anche allora aveva esclamato: « non toccate il Codice civile; » e quando l'onorevole Righi fece presente quali vantaggi sarebbero derivati anche alle finanze dall'adozione di quel sistema per il quale, per esempio, l'inventario offriva anche agli occhi del fisco intiera la sostanza lasciata dal defunto, allora il signor ministro, accendendosi di nobile sentimento, rispondeva che non intendeva che il diritto civile dovesse mai essere assoggettato ad esigenze di finanza.

Oggi troviamo comodo di derogare a tali massime. Però, quest'obbligo, che noi facciamo oggi al debitore, di ritirare una ricevuta, è desso cosa di poca importanza?

Io credo che molte delle nostre leggi presentano questo difetto, rimarcato da coloro i quali si trovano in diritto di assoggettare a critica le nostre deliberazioni.

Noi talvolta facciamo delle leggi le quali sono ottime, eccellenti, quando debbono applicarsi a grandi possessi, a sostanze colossali, riescono meno buone, talvolta, mi si perdoni la frase, insopportabili, quando debbono adattarsi alle sostanze di non grande entità, ai piccoli possidenti, ai professionisti, agli operai ed agricoltori.

Quando, per esempio, si tratti di un capitale di 20,000 lire, vi è lo stesso interesse del debitore che lo consiglia a ritirare, quando lo paghi, la regolare ricevuta.

Ma se noi applichiamo la legge ora proposta ai casi i più frequenti, ai mutui di piccola entità, noi vediamo come l'obbligo che vogliamo costituire pel debitore, riesce d'una gravità esorbitante, non sempre proporzionato all'ammontare del credito.

Si supponga, per esempio, che si tratti di un credito di lire 40, denunciato e all'ufficio di registro ed all'agenzia delle tasse; sapete quale sarà la spesa della ricevuta ridondante a carico del debitore? 1 lira e 20 centesimi di bollo, un'altra lira e 20 centesimi per la tassa di registro, 36 centesimi di bollo per la copia che deve essere presentata all'ufficio di registro: aggiungete lire 2 76 per la costituzione di questo credito, e noi avremo lire 5 56

di spese pagate all'erario per un misero mutuo di lire 40 ; è più che il dodici per cento.

Per verità, quando l'onorevole Branca diceva che le nostre leggi opprimono il movimento, opprimono le contrattazioni là dove nascono e specialmente le piccole contrattazioni, l'industria parcellare, io credo che egli fosse perfettamente dal lato della ragione: poichè è troppo evidente la discrepanza che v'ha nelle nostre leggi circa il trattamento che stabiliamo per le grandi sostanze e quello che si prescrive per i piccoli contratti.

Due negozianti, ben s'intende di grosso calibro, di calibro privilegiato, fanno affari per 100,000 lire, si ritira la ricevuta: quando non esiste un contratto scritto, la ricevuta di queste 100,000 lire è fatta debitamente con una marca da bollo di 5 centesimi. Ma ad un povero operaio, ad un misero contadino il quale abbisogni di lire 40 noi facciamo pagare il 12 per cento a titolo di spese di bollo e di tassa di registro.

Se non che neppure il creditore è messo in una condizione favorevole coll'obbligo che noi gli diamo colla presente disposizione; ed anche qui noi dobbiamo sempre collocarci non già nelle grandi città, nei grandi centri, là dove esiste l'agenzia delle imposte, ove è stabilito l'ufficio di registro; ma mettiamoci nell'aperta campagna, andiamo in un paese il quale disti dal capoluogo, dall'agenzia, dall'ufficio di registro otto o dieci chilometri. Che cosa occorre perchè il creditore possa anche con propria sicurezza rilasciare una ricevuta?

Non basta che il creditore scriva di aver ricevuto il capitale, esso deve recarsi assieme al debitore sino all'ufficio di registro perchè là abbia luogo la registrazione dell'atto, e deve recarvisi perchè, se esso affidasse la ricevuta al debitore, questi, dopo di averla in mano, potrebbe dire: non mi importa di farla registrare, io ho pagato, ho già la ricevuta, la registrazione non mi abbisogna; ed allora il creditore, quando questa ricevuta non registrata venisse alla luce del giorno, sarebbe colpito di multa gravissima.

Il creditore dunque deve, assieme al debitore, recarsi là per la registrazione dell'atto, anche per desumerne la data ed il numero del registro, affinché esso poi possa dall'agenzia ottenere l'esenzione dall'imposta corrispondente a questo capitale pagato.

Se queste sono le condizioni che noi facciamo al creditore, non maravigliamoci punto di un fenomeno che cade sott'occhio, l'imponibile deve per forza sparire, perchè un creditore che voi obbligate per meschini interessi a far lunga strada, e replicarla

se occorre, perchè l'ufficio del registro non è obbligato a registrare immantinente l'atto, questo creditore o affiderà il proprio danaro ad una Cassa di risparmio, fosse pure per percepirne il misero interesse di lire 3 50 per cento, od affiderà il danaro a qualche Banca italo-germanica quando voglia percepirne lauti dividendi. Adunque, signori ministri, onorevole Commissione, colle vostre vessazioni voi sottraete il capitale ai bisogni dell'agricoltura, del piccolo commercio; ed osate poi lamentarvi che l'imponibile vi manchi, che non crescano i prodotti del paese, che il nostro bilancio economico sia sempre passivo?

Se non che può avvenire il caso in cui il creditore non possa rilasciare ricevuta; mettete l'ipotesi che il debitore non la voglia, perchè non intenda di sottostare alla relativa spesa; qual è la disposizione del Codice civile che obblighi il debitore a ritirare la ricevuta? Io non ce la trovo.

È vero, la Commissione dirà, per questo caso non occorre l'assenso del debitore, non è necessario il di lui intervento, il creditore faccia la ricevuta, la mandi poi col proprio comodo all'ufficio del registro, e registrata che l'abbia otterrà l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Se non che allora non parliamo di un obbligo di ricevuta registrata, come è cenno nell'articolo; allora si vorrà dire: noi esigiamo che il creditore faccia una dichiarazione, la quale non sia nè quietanza nè ricevuta nel vero senso della parola. Ma in questo caso la Commissione avrebbe dovuto non allontanarsi dal principio da noi consacrato colla legge di bollo e di registro; giacchè quando si tratta di una semplice dichiarazione al solo oggetto che il creditore cessante possa ottenere la cessazione dell'imposta di ricchezza mobile, in questo caso c'insegnano l'articolo 143 della legge sul registro e l'articolo 21 della legge sul bollo essere la dichiarazione libera dal bollo, esente dalla tassa di registro; non potrebbe quindi, non dovrebbe assoggettarsi alla tassa che l'articolo 6 imporrebbe al creditore.

Da ultimo io mi permetto una considerazione riguardo al sistema che noi veniamo ad introdurre; e domando: sarà desso realmente efficace ad impedire l'abuso giustamente lamentato dal Ministero e dalla Commissione? Io credo di no.

Io credo che la pratica, qual è oggi osservata, per la prova di cessazione di siffatti redditi sia molto più favorevole all'onestà delle parti e all'interesse dell'erario di quanto possa esserlo la disposizione dell'articolo 6.

Infatti la Commissione ed il Ministero temono che possa succedere una collusione tra debitore e

creditore; che il debitore affermi di avere pagato un capitale, e l'affermi contro la verità. Ma, signori, qual è il creditore il quale, per poco che sia avveduto, vorrà affidarsi a siffatti ripieghi per non pagare la tassa? Ma non avrebbe il creditore timore che, quando si presenterà in giudizio, il debitore gli opponga la dichiarazione che esso ha fatto, e che il creditore ha accettato e presentato all'ufficio dell'agenzia delle tasse? Io non credo che possa sovente avvenire il caso di una collusione siffatta fra debitore e creditore. Al contrario, la frode del creditore diventerà molto più facile quando si accetti la disposizione di questo articolo. Infatti, siccome il debitore non vorrà, nei casi di piccoli crediti, ritirare le ricevute e sottostare a queste spese, il creditore dovrà provvedere secondo l'articolo 6, facendo la ricevuta senza intervento del debitore.

Ma il creditore di mala fede non potrà esso appigliarsi a quest'articolo 6 appunto per deludere senza pericolo i diritti dell'erario? Il creditore infatti volendo defraudare l'erario produce la dichiarazione voluta da quest'articolo all'agenzia. Il debitore nulla sa di tutto ciò; esso continua a pagare i suoi interessi al creditore, il quale percepisce gli interessi senza pagare l'imposta di ricchezza mobile. Da ultimo voglio permettermi un'altra considerazione.

Questa legge è in evidente contrasto con un'altra la quale si riferisce a questa materia e che noi abbiamo adottato nelle modificazioni al registro e bollo. Infatti là abbiamo sancito l'erezione dei chirografi, i quali pagano il bollo e la tassa di registro senza bisogno di registrazione. Perchè abbiamo ciò fatto? Perchè abbiamo voluto facilitare al creditore il mezzo d'impiegare il proprio danaro senza dover sottostare, non tanto alle spese, quanto agli incomodi derivanti dalla registrazione. Ma se noi abbiamo voluto accordare questa facilitazione alla costituzione del credito, dovremo noi essere più severi in occasione della estinzione? Ma non è ciò contraddire alla legge di registro la quale impone il 1/2 per cento alla costituzione del credito e solo 25 centesimi per cento lire all'estinzione? Poi prego la Commissione di badare che vi sono i chirografi non eccedenti le lire 30, i quali non soggiacciono a bollo, non soggiacciono a registrazione. La legge ha voluto accordare questo favore attesa la tenuità del credito. Ora verremo noi qui a sottoporre questi chirografi alla registrazione nell'occasione in cui vengono estinti? Mi pare impossibile che si ammetta questa disposizione.

Vi è un'altra considerazione: vi sono le cambiali. Alle cambiali noi abbiamo fatto dei favori straordi-

nari. Mentre ho dimostrato che per un semplice chirografo si paga alle volte il 12 e più per cento in pure spese di bollo e registro, per una cambiale noi ci contentiamo di cinque centesimi per lire 100. Ma se noi abbiamo voluto accordare questo favore, vorremo ora distruggerlo coll'adozione dell'articolo 6? Infatti noi qui veniamo a stabilire che, quando una cambiale è denunciata per la tassa di ricchezza mobile, e dovrebbe esserlo secondo la legge, e lo è per parte dei contribuenti in buona fede, non si ammetterà la cessazione dell'imposta sul reddito, se non vi è una ricevuta registrata. Dunque noi veniamo ad obbligare alla registrazione ricevute di cambiali, quando abbiamo nella costituzione delle cambiali voluto esentarle da tutte queste tasse.

Per queste ragioni io prego l'onorevole Commissione di non insistere nel volere che questa disposizione sancita dall'articolo 6 sia adottata.

Nel fare questa preghiera io non sono ispirato dal desiderio di opposizione; sono partigiano del pareggio non già a tempo indefinito, ma immediato; sono pronto a sottoscrivere a qualsiasi proposta, quando dessa tenda a procurarlo immediatamente; ma credo che a rendere fruttifere le imposte dobbiamo spogliarle del carattere di vessatorie; si paghi, ma si paghi senza dover sottostare a quel contributo d'incomodi, perditempi, necessità di ricorsi, i quali rendono l'imposta doppiamente onerosa. (Bene! a sinistra)

**CORBETTA, relatore.** Spiegherò brevemente le ragioni per cui la Commissione ha creduto di accettare quest'articolo, contro cui è sorto l'onorevole Merizzi.

Non dissimulò la Commissione una certa gravità delle conseguenze sue. Quelle di cui ha parlato testè l'onorevole Merizzi, sono in gran parte vere, sia per le spese sia per gli incomodi che qui si impongono. Ma ha considerato anche la grande necessità che vi ha di impedire che una gran parte dei redditi imponibili appartenenti alla categoria A sfugga, come è sfuggita in questi anni. E la ragione è questa. Nel decreto legislativo firmato dal ministro Ferrara del 1866, si è dichiarato che ogni e qualsiasi prova di esazione di capitale doveva valere come prova di cessazione di reddito. In verità io non so quanto questa disposizione sia stata opportuna; ma so di certo che ha fatto perdere parecchi milioni d'imponibile alle finanze, perchè le simulazioni d'esazioni sono state tali e tante che soltanto coloro i quali hanno seguito un po' attentamente l'andamento di quest'imposta sono in grado di saperlo e di dirlo. D'altra parte, anche colla più salda volontà, le Commissioni si sono trovate sempre incapaci a re-

sistere. Perchè, quantunque esse dall'organismo intero della legge fossero create quasi in giurati dell'imposta, si trovavano però di fronte ad una testuale disposizione di legge, ad una presunzione *juris et de jure*, la quale imponeva loro di ritenere cessato il reddito quando era provata l'esazione del capitale, all'infuori di ogni giudizio od apprezzamento sul suo reimpiego utile o sulla sua consumazione.

Ora, domando io: se noi non guarentiamo questa prova d'esazione con malleverie maggiori di verità di quelle oggi in uso, vede l'onorevole Merizzi che noi continueremo sempre nello stesso sistema e saremo sempre incolti dallo stesso pericolo, vale a dire che molti capitali, molti redditi esistenti verranno, con una prova d'esazione la di cui credibilità sarà assai controversa e claudicante, a togliersi dai ruoli di ricchezza mobile, sebbene il reddito esista e perduri. Si è per questa ragione che la Commissione ha accettato l'articolo 6 del Ministero. Essa non crede che venga ad essere violato alcun principio sostanziale di diritto, e sente il bisogno di prevenire frodi e facili dichiarazioni, procedenti anche da collusioni fra debitore e creditore nel dichiarare cessato il reddito, per poter rifiutare le più costose e tranquillanti prove che in quest'articolo richiedonsi.

D'altra parte, non esageriamo la gravità degli oneri di cui ha parlato l'onorevole Merizzi, imperocchè egli non potrà disconoscere che abbiamo parlato di estratto autentico dell'atto, e abbiamo soggiunto bastare le indicazioni della data e dell'ufficio in cui l'atto privato fu registrato, lo che può ritenersi applicabile anche al pubblico.

La Commissione perciò persiste nel sostenere il senso e la portata di quest'articolo, salvo quelle modificazioni di pura dizione, che, senza toccare al concetto, si credessero chiarirlo meglio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

**MASCILLI.** L'onorevole Merizzi mi ha dispensato di svolgere la proposta che ho presentato da diversi giorni al banco della Presidenza per la soppressione di quest'articolo.

A tutte le ragioni, accennate da lui, aggiungo una osservazione, ed è questa: che cosa è la ricevuta che fa il creditore al debitore? Non è altro se non che la dichiarazione che egli non ha più cosa alcuna a pretendere da lui, e che il credito *A* gli è stato pagato. Or bene, se questa dichiarazione egli fa in iscritto alla presenza dell'agente delle tasse e la sottoscrive, questa dichiarazione non avrà la stessa forza giuridica che avrebbe se fosse stata fatta innanzi ad un

notaio? Se credete che non abbia questa forza giuridica, attribuitegliela, poichè non si può ammettere che un individuo possa presentarsi ad un ufficio pubblico per dichiarare di aver ricevuto quello che non ha ricevuto; e non lo potrebbe anche avanti il notaio? E come farebbe a citare in giudizio un individuo a favore del quale ha dichiarato il pagamento? Obbligato a presentare il certificato dell'agente delle tasse, gli si rilascierebbe quello di essere stato pagato. Ritengo che queste frodi sono impossibili.

Nulladimeno, siccome si vorrebbe la ricevuta piuttosto per esigere il diritto di bollo e registro a vantaggio della finanza, così accetterei anche che venisse esatto un diritto graduale per le dichiarazioni di cessazione di reddito senza ulteriori fastidi, poichè i fastidi che si impongono ai contribuenti non hanno altro effetto che di svogliarli sempre più dal fare la dichiarazione dei loro redditi. Prego adunque la Camera di accettare la proposta per un diritto da pagarsi dal dichiarante.

**MERIZZI.** Non posso certo aspirare a trasfondere le mie convinzioni nella Commissione, quindi mi limiterò a dare il voto contrario a questo articolo; tuttavia io mi permetto di domandare uno schiarimento ed eventualmente una modificazione nell'articolo 6; io vedo che la Commissione ha fatto una distinzione tra atto pubblico ed atto privato, ed ha detto: quando la ricevuta consta da un atto pubblico, il contribuente di ricchezza mobile dovrà produrre un estratto autentico di questo atto; quando invece la quitanza è portata da un atto privato, basta l'indicare la data e l'ufficio ove avvenne la registrazione.

Ora io non comprendo la differenza, anzi a me pare che quest'onere maggiore che si vuole dare al contribuente, il quale è assistito da un atto pubblico, non abbia ragione di essere; forse la Commissione è partita dall'idea che, essendovi un atto pubblico, sia possibile di ottenerne facilmente una copia; ma questa possibilità esiste anche per gli atti privati, inquantochè tutti gli atti, protesti, liberazioni, dovendo essere presentati all'ufficio di registro, la copia è là al registro e sussiste sempre la possibilità di estrarre ivi una copia dell'atto stesso; il ritiro di un estratto autentico dell'atto pubblico si faccia pure in carta semplice, è sempre congiunto a qualche dispendio.

Mi parrebbe che potesse per tutti i casi, sia che esista un atto pubblico, sia che esista un atto privato, limitarsi la esigenza a questo, che si indichi la data della registrazione e l'ufficio presso il quale fu fatta.

**MANTELLINI, relatore generale.** Prendo la parola

dietro le ultime osservazioni dell'onorevole Merizzi.

In realtà il concetto della Commissione è stato uguale al suo.

Devo però convenire che la locuzione è meno chiara di quello che fosse nelle intenzioni della Commissione stessa. Quindi credo che, per sciogliere qualunque dubbio, possa dalla Commissione accettarsi, ed anche dal ministro, di aggiungere all'ultima frase: « o coll'indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto *pubblico o privato* fu registrato. » È un innocente schiarimento di un'idea che avevamo comune.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 6 sarebbe così concepito:

« La cessazione dei redditi indicati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n° 1830 per l'esazione del capitale, dovrà sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del debitore, o coll'indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Le autorità giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati denunziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio d'agenzia delle imposte, presso cui ne fu fatta la denuncia. »

« I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denuncia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa di lire 50 a lire 500.

« I notai dovranno trimestralmente trasmettere in carta libera copia degli atti rogati, ricevuti od autenticati, sui quali sieno costituiti rapporti di credito o debito, sotto qualsiasi forma o per qualsiasi causa, all'agente delle imposte del domicilio del creditore, se il domicilio risulta dall'atto, od all'agente del capoluogo di circondario in cui essi risiedono, sotto pena di multa di lire 50 alle lire 500 per ogni atto non notificato.

« Pari obbligo, negli stessi periodi, nello stesso modo e sotto le stesse comminatorie, viene fatto ai ricevitori del registro per gli atti da essi registrati, e per i conservatori delle ipoteche per gli atti presentati ai rispettivi uffici pei relativi incombenenti. »

L'onorevole ministro accetta l'articolo della Commissione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io debbo dichiarare che lo accetto, se la Commissione vi persiste, perchè non voglio mettermi in contrasto con essa su questo punto; ma faccio riflettere che l'articolo, come era stato da me proposto, aveva il suo riscontro nella legge sul registro del 14 luglio 1866, perchè l'articolo 108 dice: « Le autorità giudiziarie, che pronunziassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi. »

Io dunque non ho ben capito lo scrupolo che ha avuto la Commissione ad accettare il mio articolo. Detto questo, se la Commissione insiste, io non mi oppongo; solo la pregherei a togliere via l'ultimo paragrafo, che è veramente superfluo. È cosa d'ordine interno, che è già da sei anni in esecuzione, e quindi non mi pare opportuno metterla nella legge.

**CORBETTA, relatore.** Dirò poche parole giacchè il ministro non insiste sull'articolo 8 del Ministero che la Commissione ha modificato; solo dirò il pensiero da cui fummo mossi a far ciò.

È vero che ci è una rispondenza tra le disposizioni proposte dal Ministero all'articolo 8 e l'articolo 108 della legge del registro; ma, per non ripeterne l'esempio, stanno due considerazioni. La prima: che quell'articolo non è stato mai applicato, dalla sua introduzione in avanti, e quindi non si può dire che abbia mai avuto una pratica utilità; la seconda, che trattandosi di ricchezza mobile, e potendosi verificare un atto giudiziario per arretrati, si sarebbe venuti a costituire, oltre il resto, una comminatoria che non avrebbe mai potuto eseguirsi perchè difficilmente, con le paghe che diamo ai nostri magistrati. (*È vero!*) potrebbero arrivare ad incassare da essi l'imposta, in una parola ad una efficace solidarietà.

Quanto alla domanda che faceva l'onorevole ministro di abbandonare per parte della Commissione l'ultimo capoverso dell'articolo 7 (della Commissione) essa l'aveva proposto sia per consigli attinti ad un pregiato lavoro della Commissione centrale, sia perchè molte volte gli agenti delle imposte non hanno tempo di ricercare quanto con questo articolo sarebbe venuto loro sotto mano senza fatica.

Siccome però è vero, nè la Commissione lo ha negato, che sarebbe un duplicato, sul che fecero rimozioni anche alcuni collegi di notai, la Commissione abbandona di buon grado questa proposta.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione mantiene il

suo articolo, ma aderisce alla soppressione dell'ultimo comma.

L'onorevole ministro allora aderisce all'articolo sostitutivo tranne l'ultimo comma?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Accetto. Voglio mostrarmi buono colla Commissione, che spero mi si mostrerà favorevole all'articolo 4. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

**MERIZZI.** Io mi era iscritto a parlare principalmente intorno all'ultimo capoverso.

*Una voce.* Non c'è più. È tolto.

**MERIZZI.** Ma l'opportunità delle mie parole, per quanto poco autorevoli, non manca nemmeno riguardo al penultimo capoverso di questo articolo di legge.

Infatti la Commissione con questo articolo e coll'aggiunta che ha fatta alla proposta del Ministero ha creduto di aver trovata una nuova fonte inesauribile, dalla quale si possano avere notizie che prima non era possibile di avere sull'esistenza di cespiti di ricchezza mobile. Egli è in conseguenza di ciò che la Commissione aveva proposto fosse fatto obbligo ai notai di presentare alle agenzie la copia degli atti sui quali siano costituiti rapporti di credito o debito sotto qualsiasi forma. Uguale obbligo veniva fatto ai ricevitori di registro per tutti gli atti presentati a loro. Finalmente uguale obbligazione veniva ad addossarsi ai conservatori delle ipoteche per tutti gli atti loro presentati, di maniera che prima del recesso, che oggi ha fatto la Commissione dall'ultimo capoverso, noi avremmo avuta la singolare disposizione per la quale alle agenzie delle tasse dovevano pervenire tre copie autentiche di tutti gli atti i quali fossero passati per la trafila dell'ufficio notarile, dell'ufficio di registro, e dell'ufficio dei conservatori delle ipoteche.

Poniamo il caso di un documento divisionale, nel quale uno dei dividendi avesse avuto l'obbligo di rifondere una piccola somma, poniamo di lire 50, a qualche altro coobbligato nel documento stesso. Il notaio avrebbe dovuto presentare una copia di quest'atto alla regia agenzia. Tale documento poteva comporsi di cinque e più fogli; ciò non è straordinario là ove c'è un grande spezzamento di proprietà. L'ufficio di registro, al quale parimente il notaio deve presentare quest'atto, dovrebbe farne allestire un'altra copia da spedire per conto dell'ufficio di registro all'agenzia. Finalmente quest'atto divisionale viene al conservatore delle ipoteche per la trascrizione. Anche là il conservatore delle ipoteche avrebbe dovuto fare allestire un'altra copia dell'atto e mandarla alla stessa agenzia. Tre

copie, le quali, per la maggior parte degli atti di siffatta indole, avrebbero portata la spesa di 15 o 20 lire; e tutto ciò per qual ragione? Per ottenere un cespite dell'entità di circa 40 centesimi d'imposta.

Ora, l'onorevole Commissione ha abbandonato l'ultimo capoverso; quindi io pregherei che eguale condiscendenza d'abbandono fosse fatta per il capoverso precedente, riguardante gli atti dei notai. Tutti gli atti nei quali sono formulati rapporti di debito e credito devono dal notaio stesso, per le leggi già vigenti, insinuarsi all'ufficio di registro; dunque là, nell'ufficio di registro, c'è già tutta la copia degli atti dai quali l'agenzia delle imposte può attingere le necessarie notizie sulla esistenza dei crediti registrati.

L'obbligo che con questo articolo viene fatto ai notai non è di poca rilevanza; la copia, sia pur fatta in carta semplice, porta un dispendio che cade sul contribuente; quindi prego la Commissione di aderire alla proposta che ad essa subordinò perchè sopprima anche questo capoverso. Tutte le vostre copie, signori della Commissione, non aumentano di un solo centesimo l'ammontare dell'imponibile, quale già per le vigenti leggi è raccolto e compendiato negli atti, negli estratti che si compilano presso gli uffici di registro. Là nulla vi si occulta; le regie agenzie vi mandano i propri agenti, vi raccolgono i dati necessari; ogni maggior esigenza frutta mero dispendio ai contribuenti ed a voi, signori della Commissione, la gloria di averlo occasionato senza profitto per le nostre finanze.

**MANTELLINI, relatore generale.** L'onorevole Merizzi ha persuaso la Commissione che quell'inciso può essere tolto. Quindi, a nome della Commissione, prego la Camera di sopprimerlo.

**PRESIDENTE.** Il che vale una smentita all'espressione dell'onorevole Merizzi che la sua parola non fosse autorevole. (*Ilarità*)

La Commissione dunque aderisce alla soppressione degli ultimi due commi.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Aderisco anch'io.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha già dichiarato che accettava. Quindi l'articolo 7 rimarrà composto dei soli due primi commi.

Lo rileggo:

« Art. 7. Le autorità giudiziarie dovranno spendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e non stati denunziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio di agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denuncia.

« I cancellieri non potranno ricevere documenti

od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile dai quali non risulti la prova della denuncia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 500. »

Pongo ai voti l'articolo 7 così modificato.

(La Camera approva.)

« Art. 8. La facoltà di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quello dei due anni precedenti.

« L'azione della finanza per l'iscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

« L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

« La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa, interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative che giudiziarie. »

L'onorevole Mascilli propone un emendamento a questo articolo. Non è vero ?

MASCILLI. Sicuro.

PRESIDENTE. Ella ha indicato l'articolo 9, ma credo per uno sbaglio.

MASCILLI. Ho indicato l'articolo 9, riferendomi al progetto ministeriale...

PRESIDENTE. Che è l'ottavo del progetto della Commissione.

Le do adunque la facoltà di parlare.

MASCILLI. Credo che l'onorevole ministro e la Commissione non troveranno difficoltà ad accettare questo emendamento, perchè è favorevole agli interessi della finanza, giacchè io non intendo far altro che una distinzione tra il contribuente che ha ommesso di rivelare il credito, e poi spontaneamente lo ha rivelato, ed il contribuente che persiste sempre a non volerlo rivelare ed a frodare il fisco.

A prescindere dalla moralità di questa distinzione, io credo che la finanza ne guadagni; perchè quando voi non mi fate nessuna distinzione, non avrà nessun impulso il contribuente che ha ommesso il reddito ad andarlo a rivelare spontaneamente. All'incontro che cosa ho mutato io? Il progetto del Ministero, consentito dalla Commissione, è quello di due anni, invece io intendo di aumentare a tre anni; per quel contribuente che non rivela spontaneamente all'agente delle tasse il suo reddito, e per colui che rivela, uno o due anni, a giudizio dell'intendente di finanza, che terrà conto delle ragioni che potranno giustificare il contribuente di aver rivelato tardivamente il suo reddito, ed anche

della durata del tempo del ritardo di questa sua dichiarazione.

CORBETTA, *relatore*. Dirò all'onorevole Mascilli che alla Commissione, per servirmi di una parola usata dall'onorevole ministro altre volte, la sua proposta riesce un po' ostica, perchè non si arriva proprio ad afferrarne il concetto intero.

La razionale che ha dettato l'articolo ottavo è stata quella che: mentre per la legislazione presente dell'imposta di ricchezza mobile la finanza dello Stato può compilare sempre ruoli suppletivi, oggi si mette un punto fisso, oltre il quale non si può andare. E perchè si mette questo punto fisso? Per due considerazioni: la prima, d'ordine generale, per non turbare l'avere e la sostanza del cittadino ad ogni piè sospinto, e quasi indeterminatamente, anche accettando l'applicabilità al caso della speciale prescrizione dell'articolo 2144 del Codice civile; la seconda perchè evidentemente, se non si pone una prescrizione, può qualche volta verificarsi l'accumulamento di una quantità tale di arretrati da diventare impossibile il pagamento; sicchè il legislatore bisogna che arrivi ad amnistie od a condoni per dare quello che in ogni modo non si avrebbe. Sistema pericolosissimo perchè non fa altro che togliere autorità alla legge e dar premio ai disonesti contribuenti, a smacco quasi degli onesti.

Nello stesso articolo poi si viene a stabilire un termine oltre il quale non si può andare anche per quanto riguarda la sopratassa che si ritiene prescritta insieme all'imposta principale.

Ora, se l'onorevole Mascilli propone un altro termine e invece di due anni ne vuole, per esempio, tre, è cosa che si comprende facilmente, è una questione di apprezzamento sulla quale la Camera delibererà. Ma la Commissione non intende come mai possa farsi una differenza pel caso che il reddito inscrivendo sul ruolo suppletivo dipenda o no da rivela del contribuente. Questa è un'ipotesi non verificabile, dacchè in questo caso il contribuente avrebbe notificato a tempo debito, mentre il ruolo suppletivo è fatto proprio apposta per comprendere quei redditi i quali vuoi per colpa del contribuente, o inavvertenza dell'agente, sono sfuggiti nell'ordinario accertamento, e non furono compresi nel ruolo principale.

Intorno alla durata di questa prescrizione la Commissione non crede si debba andare oltre il termine proposto dal Ministero.

La maggioranza della Commissione si è opposta anzi ad un emendamento sorto nel suo seno, il quale era diretto piuttosto a limitare questo ter-



mine che ad accrescerlo, come vorrebbe l'onorevole Mascilli.

Dopo queste brevi considerazioni, è inutile che io dichiaro alla Camera come la Commissione non potrebbe per suo conto accettare una prescrizione nè più lunga nè più breve di quella stabilita nella proposta dell'articolo in esame.

**MASCILLI.** Quando un reddito non è stato dichiarato, ed il contribuente, pentito di questa omissione, vuol dichiarare questo reddito, vuol pagare l'imposta, volete voi metterlo nella medesima condizione di colui il quale, non avendo fatto la rivela, è scoperto dall'agente delle tasse?

Io non comprendo come l'onorevole Corbetta mi possa contrastare questo emendamento.

Se domani voi avete due individui i quali non hanno pagato l'imposta per molti anni, l'uno di essi si presenta spontaneo all'agente, e dice: io tengo questo reddito, l'ho ommesso per le tali e tal altre ragioni, ed ora voglio pagare la tassa (il che non si sarebbe potuto ottenere senza la sua confessione, l'agente delle tasse non avrebbe potuto ottenere niente); e viceversa l'altro non ha dichiarato nulla, ma è stato scoperto d'ufficio dall'agente delle tasse; io domando, vorrete voi usare lo stesso trattamento verso questi due individui? Una distinzione dovete farla.

Ecco perchè al contribuente di malafede, che persiste in essa, io ho aggiunto un anno, a colui che è di buona fede, secondo le circostanze, ho stabilito il termine di un anno o di due. È quasi un adescamento, diciamo così, alla confessione del contribuente. Ecco perchè io proponevo che all'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 9 si sostituiscono le seguenti parole: « e per quelle precedenti da non eccedere tre annate se il reddito fu scoperto dall'agente; nel caso di volontaria rivela da parte del contribuente, per uno o due a giudizio inappellabile dell'intendente di finanza, il quale terrà calcolo delle ragioni che potranno giustificare la rivela tardiva, e la durata del ritardo. »

Io credeva che in verità su di questo non vi potesse essere difficoltà, e mi augurava che fosse accettata la mia proposta dalla Commissione e dal Ministero.

**CORBETTA, relatore.** La Commissione non può proprio accettare questa proposta, perchè se si trattasse qui di comminare una multa, in allora io capirei l'idea dell'onorevole Mascilli del caso di una rivela volontaria, o non volontaria; ma qui non si tratta di questo, si tratta di un diritto che ha il fisco di compilare i ruoli entro un termine od un altro.

Capisco, seguendo il filo del suo ragionamento, che esso forse potrebbe trovare applicazione per quanto riguarda la sopratassa, ma anche in riguardo ad essa la Commissione non lo può accettare, perchè pare ad essa che non convenga abbandonarsi all'apprezzamento di un intendente nello stabilire un onere od un peso che qualche volta può essere anche di qualche entità.

L'onorevole Mascilli deve comprendere quanto sarebbe pericoloso il caso di attribuire all'apprezzamento di questo o quell'intendente un fatto di tassazione, intendente, sia detto senza la più lontana allusione, il quale potrebbe anche procedere non sempre per motivi e scopi rivelabili e nobili verso questo o quell'altro contribuente.

Per queste ragioni, la Commissione prega l'onorevole Mascilli di ritirare il suo emendamento, e quando egli persistesse, prega la Camera a volerlo respingere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mascilli, aderisce?

**MASCILLI.** Un'ultima preghiera.

Per quello che significa non ammettere l'arbitrio degli intendenti di finanza consentirei che si metta un anno, cancellando il resto: se fissava poi a tre anni pel contribuente che non rivela spontaneamente, non rendeva nessun favore al contribuente di mala fede, anzi peggiorava la sua condizione, e ciò per compensare con la diminuzione dell'annata a favore del contribuente che spontaneo rivelava il reddito e così non pregiudicare in niun modo la finanza.

Del resto, perchè si faccia una distinzione fra i due contribuenti, io sono soddisfatto.

Io temo che, se non si adotta questa misura, per avere troppo, si correrà rischio di aver niente.

**PRESIDENTE.** Dunque favorisca di dichiarare se mantiene o no il suo emendamento.

**MASCILLI.** Lo mantengo.

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione non può fare a meno di combattere questo emendamento, e la ragione è semplicissima.

Questa questione del diverso trattamento che meritasse di farsi alla denuncia fatta volontariamente dal contribuente e alla denuncia fatta d'ufficio dall'agente a carico del contribuente, che non si è incaricato di farla, è una questione che fu trattata quando fu discussa ed approvata dalla Camera la legge sulle ommesse o tardive denunce.

Con la sopratassa si trattava di punire chi non aveva fatta la denuncia e chi l'aveva fatta tardivamente. Invece qui si tratta di termine di prescrizione e la prescrizione si consuma per il solo effetto della decorrenza del termine.

È buono e lodevole l'intendimento dell'onorevole Mascilli, ma ha il difetto di essere fuori di luogo; il suo luogo lo trovò e ne fu dalla Camera tenuto conto nella legge del 23 giugno 1873.

**MASCILLI.** Un'ultima preghiera.

Io ho fatto questa proposta appunto per essere conseguente al principio stesso che fu sancito con quella legge...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mascilli, ella ha già parlato quattro volte.

Dichiari se mantiene il suo emendamento o se lo ritira.

**MASCILLI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Ritenga la Camera che l'onorevole Mascilli propone all'ultimo comma dell'articolo 8 il seguente emendamento:

In luogo delle parole:

« La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa, interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative che giudiziarie. » l'onorevole Mascilli propone che si sostituiscano le seguenti: « e per quelle precedenti da non eccedere tre annate se il reddito fu scoperto dall'agente; nel caso di volontaria rivela da parte del contribuente, per una o due a giudizio inappellabile dell'intendente di finanza, il quale terrà calcolo delle ragioni che potranno giustificare la rivela tardiva e la durata del ritardo. »

Pongo ai voti questo emendamento.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 8 della Commissione.

(È approvato.)

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 10 del Ministero. Il signor ministro delle finanze aderisce a questa soppressione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** « Art. 9. La spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisione delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente sebbene contestate dal contribuente quando siano trascorsi 60 giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali.

« La trasmissione dei ricorsi sarà notata in apposito registro della Commissione locale da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.

« Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente nei 20 giorni dalla loro pronunzia. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io accetto l'emendamento della Commissione meno l'ultimo paragrafo che è d'impossibile esecuzione.

Veramente quando si pone mente che in questo ultimo paragrafo l'agente delle imposte dovrebbe notificare le decisioni della Commissione entro 20 giorni da quello in cui sono proferite, è chiaro che non è possibile dare questa responsabilità all'agente. Bisognerebbe organizzare il servizio tutto diversamente, perchè oggi quando l'agente delle imposte riceve la comunicazione delle decisioni della Commissione che cosa fa? la manda al sindaco; il sindaco la trasmette per mezzo di serventi comunali ai contribuenti.

Ora, dico, come può l'agente delle imposte avere la responsabilità di trasmetterle direttamente ai contribuenti, se non organizza egli un ufficio presso il comune indipendentemente dai servizi comunali? E questo come principio di massima, lasciando anche a parte che in 20 giorni non sarebbe possibile...

*Voci.* Prolunghiamo il tempo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non è possibile nè in 20 nè in 30 giorni, perchè qualche volta dopo 30 giorni la Commissione non ha ancora notificate le decisioni.

Di più come volete far cadere la responsabilità sull'agente delle imposte entro 20 o 30 giorni se non ha notificato ai contribuenti le decisioni della Commissione, mentre si trova da un lato colla Commissione, dall'altra col sindaco e coll'agente comunale?

Avviene qualche volta che la Commissione non trasmette all'agente entro i 20 giorni la decisione della Commissione; come può essere l'agente delle imposte responsabile della notificazione entro 20 giorni, se la decisione non è stata neppure trasmessa a lui? Bisognerebbe cominciare col dire: « dal giorno in cui è stata notificata all'agente la detta decisione. »

Ma viene poi la seconda parte. L'agente che cosa fa? Quando riceve la decisione, la trasmette al sindaco, ed è il sindaco che per mezzo dei suoi agenti la trasmette al contribuente. Ora come può l'agente delle imposte essere responsabile che entro venti giorni l'ufficio comunale faccia l'opera sua? Esso si trova là sospeso fra la Commissione deliberante e l'ufficio comunale trasmettente; vorreste dargli la responsabilità di tutto questo?

Perchè la responsabilità fosse efficace, bisognerebbe fare due cose: l'una che la data della decorrenza partisse dal giorno in cui all'agente è stata notificata la decisione della Commissione; l'altra che il tempo fosse molto più lungo, per esempio, due mesi.

Sarebbe poi ancora necessario che si organizzasse presso l'agente delle imposte un servizio di messi, che notificassero queste decisioni. Ma per questo sarà necessario stanziare una somma in bilancio, ed io comincio ad avvertirne l'onorevole Commissione del bilancio.

Io credo che il più semplice di tutto sarebbe di lasciare le cose come sono. La Commissione trasmette all'agente, l'agente trasmette al sindaco, il sindaco trasmette al contribuente per mezzo dei servienti comunali. La sola cosa che si può fare è quella di curare in via amministrativa che l'agente non tenga presso di sé questa decisione se non il tempo necessario per trasmetterla dall'uno all'altro.

Per questa ragione io prego la Commissione di non insistere sopra l'ultimo paragrafo del suo articolo; quanto a tutto il resto dell'articolo, io accetto le modificazioni introdotte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Della Rocca ha presentato un emendamento sostitutivo ai primi paragrafi dell'articolo, ma poichè l'onorevole ministro delle finanze ha sollevato la questione intorno all'ultimo paragrafo, pregherei la Commissione di dichiarare se aderisce alla soppressione di questo comma proposto dal Ministero.

**ERCOLE.** No, no!

**PRESIDENTE.** Permetta: domandi la parola, e faccia una proposta, ma non interrompa.

**ERCOLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**MANTELLINI, relatore generale.** La Commissione è stata animata da questo concetto, che si formino i ruoli partendo dallo stato di fatto. Quindi facciamo pagare la tassa anche sul reddito che è in contestazione, che cioè il contribuente nega di avere o che sostiene di non avere in quella determinata quantità. Si può lasciare, ecco la domanda che si è fatta la Commissione, si può lasciare il contribuente sotto le conseguenze di questo ruolo e della sua spedizione per un'epoca indefinita?

E quindi è sembrato che mentre si dava autorità all'amministrazione delle finanze di formare i suoi ruoli, di spedirli sopra i redditi tali e quali risultano nella più parte dei casi dalla denuncia d'ufficio dell'agente, si dovesse in pari tempo dare allo stesso contribuente il modo di muovere i suoi reclami, di vedere questi reclami sfogati in tempo utile, cioè prima che venga in scadenza la prima, la seconda e talvolta anche la terza rata. Sta bene che c'è il *solvo et repete*, e che il contribuente potrà ripetere quello che ha pagato di più, quando e dopo che il suo reclamo sarà trovato legittimo; ma anche que-

sta è una teoria che bisogna sottoporre alla legge comune dei limiti. C'è un limite varcato il quale la teoria diventa meno giusta; quindi si dice: assegniamo un termine entro il quale il contribuente abbia da conoscere il successo che ebbe presso la Commissione il suo reclamo.

La Camera sa che se quella decisione non accomoda al contribuente, egli ha il diritto di denunciarla in appello alla Commissione provinciale, e poi alla Commissione centrale, e qualche volta anche all'autorità giudiziaria. Il non assegnare quindi alcun termine è parso un poco eccessivo, e ciò tanto più che la Commissione si trovava in presenza di un emendamento del quale non è stata data lettura, ma che sarà letto a momenti, per effetto del quale emendamento si attacca l'articolo nella sua base, non si vuole cioè che il ruolo si formi e si spedisca se non se dopo che sia in qualche maniera accertato il reddito. Ora, quest'emendamento non ha incontrato il suffragio della maggioranza della Commissione, la Commissione l'ha combattuto nel suo seno, e permetta l'onorevole Della Rocca che io avventuri un pronostico: probabilmente la maggioranza della Commissione persisterà nel combatterlo anche innanzi alla Camera. Ma se consentiamo nell'ordine d'idee dell'onorevole ministro, se consentiamo a che il ruolo si faccia prendendo lo stato di fatto anzichè quello di diritto, o anche prima del pronunciato delle Commissioni, che pur sono delegate a proferire l'ultima decisione, assicuriamo il contribuente che la sua sorte non resterà indefinitamente sospesa, e quindi assegniamo un termine entro il quale egli abbia da conoscere l'esito dei suoi reclami; e possa ricorrere in appello. Se venti giorni non bastano, mettiamo un mese, ma qualche cosa facciamo in questo senso, perchè l'ultimo inciso, se ne persuada l'onorevole ministro per le finanze, è stato il passaporto che ha fatto passare l'articolo come è proposto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

**ERCOLE.** L'aveva chiesta io.

**PRESIDENTE.** Scusi, parlerà dopo.

Ritenga presente l'onorevole Mancini, che avendo proceduto all'inverso, la questione di cui si tratta è quella che riguarda la notificazione dell'agente delle tasse.

Tale questione doveva essere l'ultima fra quelle che sono comprese in quest'articolo, ma poichè l'onorevole ministro l'ha sollevata, è bene risolverla subito.

**MANCINI.** È mia intenzione di richiamare semplicemente l'attenzione della Camera sopra ciò che

contiene di vago l'espressione « notificazione fatta in via amministrativa. » Forse la Camera rammenterà che, allorchando si discusse la questione delle multe, vi fu un lungo dibattimento tra l'onorevole Raeli ed altri deputati, me compreso.

Si venne allora a questa conclusione che anche le notificazioni che si fanno ogni anno al contribuente per fargli conoscere l'ammontare dell'imposta per cui egli è notato nei ruoli e le notificazioni altresì per l'oggetto della sovratassa, comunque non si facciano con una forma, direi così, legale e giudiziale, non sono prive di garanzia: imperocchè fu riconosciuto essere applicabile la disposizione di quel regolamento che determina doversi necessariamente dagli inservienti comunali incaricati di eseguire queste notificazioni ritirare la ricevuta del contribuente, ovvero delle persone che, secondo quel medesimo regolamento, sono autorizzate a ricevere la notificazione in assenza del contribuente: la ricevuta costituendo un titolo irrefragabile che assicurasse della realtà delle notificazioni, sarebbe evitato il pericolo di fallacia di notificazioni eseguite, pericolo da temersi allorchando, soprattutto in vaste città, l'incarico di queste notificazioni si commette a un gran numero di persone e di persone le quali presentano insufficienti cautele e garanzie di esatto adempimento dei loro doveri. Fu allora nella legge espressamente determinato adunque che le notificazioni, ancorchè fatte in via amministrativa, avessero questa cautela e garanzia, l'obbligo, cioè, per parte di colui che le eseguiva, di ritirare la ricevuta.

Ora a me consta che, malgrado la discussione avvenuta in questa Camera e malgrado le chiare disposizioni della legge e del regolamento, non mancano comuni e città notevoli dove gl'inservienti non si curano menomamente di osservare la legge e furono sollevati dei richiami anche da contribuenti meritevoli di fede, i quali hanno assicurato non avere giammai ricevuto una notificazione, ed essere maravigliati di trovarsi nel novero dei contribuenti morosi e, peggio ancora, colpiti di sovratassa.

Si è risposto che solo perchè il loro nome stava scritto in uno scartafaccio dell'inserviente, il quale asserisce d'aver eseguita la notificazione, tanto basta perchè il contribuente debba ridursi al silenzio, e non abbia alcun diritto da far valere.

Ora in questo momento si fa una proposta di cui la Camera può apprezzare la gravità, imperocchè si tratta di attribuire a queste notificazioni un effetto superiore a quello che anche le notificazioni in via giudiziale producono: l'effetto, cioè, interruttivo della prescrizione. Ed io credo non sarà cosa inutile, se la

Camera, restando coerente ai suoi precedenti, vorrà con un'indicazione in questa medesima legge rammentare che queste notificazioni, benchè in forma amministrativa, devono essere però, secondo i vigenti regolamenti, eseguite mediante ritiro della ricevuta o del contribuente o di chi sia autorizzato in sua vece a ricevere la notificazione. E mentre nel Codice civile si richiede una vera e formale citazione per interrompere la prescrizione in una materia d'imposte, attribuiremo anche a queste semplici notificazioni fatte da qualunque inserviente od incaricato comunale quell'effetto, lo ripeto ancora una volta, che un'intimazione sfornita delle vere forme di una citazione non produrrebbe nei rapporti ordinari del Codice civile.

Vi ha una seconda parte della proposta, quella cioè che, una volta eseguita questa notificazione, rimanga indefinitamente sospeso il corso della prescrizione.

Io non veggo l'utilità di fare una seconda ferita al nostro sistema legislativo. Durante la procedura puramente amministrativa, è impossibile ammettere che la prescrizione non conti; ma peggio ancora, durante la procedura giudiziaria non si può impedire che, trascorrendo i tre anni, essa sia perentoria, e che quando la perenzione la tolga di mezzo, gli effetti della prescrizione ritornino.

Ora, io penso che questa disposizione che qui si propone può generare la lentezza dei procedimenti per la riscossione delle imposte, mentre io credo che l'interesse del ministro delle finanze sia di promuoverne la maggiore speditezza e celerità. Quando si sa che, una volta lanciata un'intimazione, possono pure passar sopra ad essa dei mesi e degli anni, dappoichè il corso della prescrizione è definitivamente interrotto, ognuno comprende che vi sarà uno stimolo ed un incitamento di meno a proseguire con diligenza ed attività questa procedura che, ancora una volta lo ripeto, è nell'interesse supremo della finanza di volere celere e spedita.

Quindi io proporrei che quest'ultimo paragrafo dell'articolo 8...

*Voci.* È già votato.

PISSAVINI. È già votato. Siamo all'articolo 9.

MANCINI. Ebbene, nulla impedisce che nell'articolo 9 venga collocata questa disposizione, imperocchè io desidererei solamente che non risultasse che, tanto nell'occasione della notificazione dell'imposta annuale e della sovratassa, quanto in quella della notificazione delle decisioni della Commissione, di cui si parla in questo articolo 9, la legge mantiene che debbano essere eseguite secondo i vigenti regolamenti mediante ritiro di ricevuta dal

contribuente, o di chi è autorizzato a riceverle per lui. Or io mi riservo ad esaminare l'articolo 9...

*Voci.* Ci siamo già!

**MANCINI...** e di proporre il luogo opportuno in cui questa dichiarazione può essere posta.

**ERCOLE.** Io voleva pregare l'onorevole presidente del Consiglio a non opporsi all'ultimo capoverso di quest'articolo 9 in discussione. Creda a me, che questi casi, lamentati dalla Commissione, veramente si verificano. Le Commissioni consorziali o comunali sono in generale sollecitissime nello sbrigare i reclami e pronunziare le loro decisioni sopra i medesimi; ebbene io posso assicurarlo che, sebbene le testuali decisioni delle dette Commissioni, di mano in mano che vengono proferite, siano trasmesse all'agente, pure non sono notificate al reclamante, se non quando piace all'agente. Mi pare quindi giusto che il contribuente debba, nel più breve termine possibile, essere informato della decisione emessa dalla Commissione sopra il suo reclamo; in caso diverso, il contribuente sarà posto nella dura condizione, o di non reclamare, perchè non conobbe in tempo utile il giudizio della Commissione, o di continuare a pagare in base ad un accertamento di reddito che fu dalla medesima diminuito, colla noia di dovere poi far domanda di rimborso.

Insomma io dico che è una necessità di stabilire un termine, entro il quale l'agente debba notificare la decisione della Commissione. Oggidì questo termine non è prescritto. Se il termine di 20 giorni sembra troppo breve, io non ho difficoltà di consentire anche un mese; se l'onorevole presidente del Consiglio vuole che si dica, che il termine decorrerà dal giorno del ricevimento delle decisioni, io anche sono arrendevole e accetterei questa modificazione; ma lo prego a lasciare l'articolo come lo ha formulato la Commissione, solo allungando il termine o mettendo anche le parole « dal giorno del ricevimento della decisione. » È una necessità. Del resto gl'inconvenienti lamentati dalla Commissione sono pur troppo veri.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho difficoltà ad accettare qualche cosa di questo genere che assicuri il contribuente; ma io faccio riflettere a questi due termini: da un lato l'agente non è responsabile che dal giorno in cui riceve dalla Commissione la notifica del suo pronunziato; dall'altro cessa la sua responsabilità il giorno in cui ha trasmesso il modulo *P* al sindaco del comune; perchè non è lui che lo trasmette al contribuente, è il sindaco.

Dunque, se la Commissione vuole prescrivere un termine all'agente delle tasse, perchè non resti presso di lui questa comunicazione, il termine di

venti giorni sarebbe troppo breve e lo possiamo allungare. Fin qui io aderisco.

Per esempio, io non avrei difficoltà di dire così: « le decisioni della Commissione dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al sindaco nei due mesi dalla comunicazione fatta all'agente. » Questo lo accetterei.

*Voci.* E al contribuente?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Allora bisogna organizzare un servizio nuovo, cioè a dire, creare presso ogni agenzia delle imposte un servizio di fattorini che intimino queste decisioni. Mentre il regolamento e l'ordinamento di questo servizio portano che l'agente comunica da un lato col presidente della Commissione e dall'altro col sindaco, egli trasmette al sindaco tutto quello che ha da trasmettere, ed il sindaco comunica tutto ai contribuenti.

Prego dunque la Commissione ad accettare il concetto in questo senso, ed io accetterò il limite. Vale a dire io accetto la idea di stabilire che l'agente delle imposte non possa ritenere arbitrariamente, direi quasi (benchè ciò non possa succedere), la decisione della Commissione. Infine assicuriamoci che l'agente delle imposte non ne sospenda la spedizione...

**ERCOLE.** Va bene.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** ma il giorno in cui esso cessa di essere responsabile è quello in cui l'ha trasmessa al sindaco.

Se la Commissione è contenta, poichè mi pare che da questo lato (*A sinistra*), saremmo contenti, saremo allora tutti contenti.

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) È contrario al regolamento.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Niente affatto.

**PISSAVINI.** Sissignore!

**ERCOLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Procediamo con ordine. La parola spetta all'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** (*Della Commissione*) Incomincio col dichiarare che la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio è in aperta contraddizione colla legge dell'agosto 1870 per l'applicazione dei redditi di ricchezza mobile.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 93 del regolamento approvato con decreto reale per l'applicazione di detta legge, dichiara a chiare note che le decisioni proferite dalla Commissione saranno dall'agente notificate ai contribuenti secondo il modulo *P*.

Or bene, se l'onorevole ministro vuole avere la cortesia di verificare quanto si trova scritto nel modulo *P*, di leggieri si convincerà che al solo agente

spetta il notificare le decisioni della Commissione, senza che c'entri per nulla il sindaco.

Nè a suffragare l'assunto dell'onorevole ministro delle finanze, vale il dire che tali intimazioni si fanno dall'agente per mezzo dei servienti comunali.

Dato ciò per vero, come d'altronde non si può contestare, la responsabilità che ne può derivare per mancata intimazione, ricade sull'agente e non sul sindaco, a cui nè legge nè regolamento impone alcun obbligo al riguardo.

Se così, e non altrimenti, stanno le cose, vediamo che ha fatto la Giunta col suo ultimo alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

Essa non ha fatto altro che prescrivere un termine all'agente entro cui debba notificare le decisioni della Commissione al contribuente. E a convincersi che l'operato della Commissione debba sfuggire a qualsiasi censura, basti osservare che non di rado si verifica il caso di agenti che ritardano la trasmissione delle decisioni della Commissione, con grave danno del contribuente, il quale non reclama perchè non conosce il giudizio emesso, e continua a pagare in base ad un accertamento di reddito che venne dalla Commissione diminuito, colle noie di dover poi presentare domande di rimborsi o retrodazioni.

Quando adunque l'onorevole presidente del Consiglio viene a proporci un articolo di legge il quale stabilisce che tale notificazione debba effettuarsi per mezzo del sindaco, io ho tutto il diritto di sostenere che egli vuole annullare l'ultimo paragrafo dell'articolo 93 della legge, essendo il regolamento da me citato divenuto legge in virtù di decreto reale.

Or bene, la Giunta non può seguire in questa via l'onorevole ministro. La responsabilità che venne imposta all'agente dev'essere mantenuta, benchè priva di sanzione penale, e non deve essere addossata al sindaco.

Se però l'onorevole ministro delle finanze è disposto ad abbandonare, per le svolte considerazioni, la sua proposta, la Commissione dal canto suo non è aliena a portare a 60 giorni, se non bastano 20, il termine accordato all'agente per la notificazione al contribuente delle decisioni delle Commissioni. Più in là non sente potersi spingere, decisa come è di mantenere ferme le disposizioni della legge già votata dalla Camera. La Giunta, coll'ultimo capoverso dell'articolo 9, ha creduto provvedere ad inconvenienti troppo spesso lamentati. L'onorevole ministro delle finanze non li vede. Pare a noi che non occorran maggiori spiegazioni per dimostrarne la sussistenza. La Camera ci pensi e giudichi. Spe-

riamo, per altro, che la sua deliberazione sarà conforme alle viste della Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ercole, ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Prego l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole Pissavini a ritenere bene quale sia il procedimento stabilito dagli articoli 85, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del regolamento 25 agosto 1870 per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

I reclami sono trasmessi all'agente delle tasse o dal sindaco o dal contribuente. L'agente li esamina e li sottopone alla Commissione colle osservazioni. Questa pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo, e tutte le decisioni sono poi trasmesse dal presidente all'agente, il quale ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione coll'avviso modulo *P*, da ricapitarsi nei modi e con le forme di cui all'articolo 85, cioè questi avvisi sono spediti dall'agente al sindaco, il quale dà ordine al segretario di distribuire al serviente tutti questi moduli, che li porta poscia ai contribuenti facendosene fare ricevuta.

Non è che per risparmio di spesa che si fa così; il sindaco non è incaricato nè responsabile dell'intimazione; esso non fa che rimettere al serviente la decisione dell'agente delle tasse; è il serviente comunale che è incaricato della notificazione; quindi credo che, quando quell'articolo sia concepito in questo modo: « Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente nei giorni 30 dal giorno del ricevimento, dalla loro pronunzia, » sarebbero conciliate le due opinioni dell'onorevole presidente del Consiglio e della Commissione; insisto pertanto perchè la Commissione accetti questa proposta.

**CORBETTA, relatore.** Io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio a fare un passo verso la Commissione, in quest'articolo, e la Commissione a sua volta vedrà di farne un altro verso di lui.

Evidentemente noi non abbiamo fatto nell'articolo 9 una disposizione nuova. La disposizione esiste già nella legge, ed è quella che ha testè ricordato l'onorevole Pissavini. Se non che nell'articolo 92 del regolamento 25 ottobre 1870 che ha forza di legge, perchè fu autorizzato dalla legge 11 agosto 1870, non vi è un termine. Ora che avviene nel fatto? Molte volte avviene che gli agenti, non per colpa loro, ma per mancanza di personale e di possibilità materiale, non trasmettono tosto le decisioni delle Commissioni, per modo che il contribuente paga nella misura di una somma imponente, che non è più quella determinata dalla Commissione.

Ora quest'inconveniente si deve togliere, sia perchè reca poi la necessità di retrodazioni e di rimborsi, sia perchè fa pagare un contribuente in una misura maggiore di quella che gli incombe.

La Commissione però accetta le savie considerazioni pratiche messe innanzi dall'onorevole ministro delle finanze, e cioè la necessità di allungare il termine. Perciò la Commissione farebbe il suo passo in questo senso, che, invece di giorni 20, si dica giorni 60, ma un termine si stabilisca, e si riempia questa lacuna esistente nella legge ora vigente.

Nè mi pare possa essere ostacolo a stabilire questo termine il dubbio messo innanzi dall'onorevole ministro, che cioè l'agente qualche volta non sa quando queste deliberazioni delle Commissioni furono prese; perchè l'agente delle imposte, per legge, può essere presente alle deliberazioni della Commissione, per cui non può nemmeno avvenire che egli ignori il giorno e l'ora, dirò così, in cui queste deliberazioni sono state emesse. Per conseguenza, quando noi il termine di 20 giorni lo portiamo a 60, credo che gli inconvenienti che praticamente lamentava l'onorevole ministro non potranno verificarsi, e il contribuente non dovrà pagare di più e fuori dell'accertamento di reddito attribuitogli.

Per cui il nostro ultimo capoverso all'articolo 9 starebbe come era proposto, sostituendovi soltanto 60 giorni dove è detto 20; e mi pare che la misura soverchi.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Prima di tutto devo far riflettere all'onorevole Pissavini, che quando egli ha parlato di legge, non era nell'esattezza, perchè la disposizione da lui accennata è portata da un regolamento.

La legge che riguarda questa materia non ha neppure 92 articoli.

**PISSAVINI.** Sì, è un regolamento, ma autorizzato per legge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se hanno un po' di pazienza spiegherò la cosa.

È vero che l'articolo 93 dice: « la decisione proferta dalla Commissione sarà dall'agente notificata al contribuente con avviso. » Ma c'è un altro articolo il quale dice come si fa questa notificazione.

L'onorevole Ercole per pratica l'ha descritto, come del resto aveva detto anch'io; la notificazione è fatta dal serviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può esser fatta alla persona del contribuente, l'avviso è consegnato nella casa di sua residenza, ecc., in mancanza del contribuente l'avviso è affisso alla porta della sua abitazione.

Dunque intendiamoci bene; la notificazione al

contribuente, nel regolamento di che si tratta, vuol dire la consegna di questa notificazione al sindaco perchè la rimetta al serviente comunale, la responsabilità dell'agente delle imposte non può andar oltre perchè bisognerebbe, prendendo l'articolo alla lettera, che l'agente consegnasse lui in persona al contribuente questa notificazione, il che è impossibile.

Ecco dunque dove io trovo oscuro il capoverso della Commissione.

**ERCOLE.** Si può dire a norma del regolamento.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io accetterei di dire « a norma degli articoli 83 e 95 del regolamento » ma non si può dire in una legge a norma del regolamento.

È verissimo che l'agente delle imposte dovrebbe esaminare subito tutte le decisioni, ma questo in pratica è assolutamente, in alcuni casi, impossibile.

Io vedo, per esempio, che a Novara sono state date 441 decisioni, ed io dico: come è mai possibile che l'agente possa esaminare tutta questa roba, vedere se sia il caso di ricorso in appello e incaricarsi della responsabilità della trasmissione?

Dunque, tutto al più si potrebbe dire: « le decisioni della Commissione dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente coi mezzi in vigore » perchè sia ben chiaro che l'agente delle imposte non può essere responsabile se non dal giorno in cui ha consegnata questa carta al sindaco perchè la rimetta al serviente comunale.

**VILLA-PERNICE.** (*Della Commissione*) Mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio, che io gli osservi che non esiste nessuna differenza d'opinioni tra esso e la Commissione.

Che cosa domanda la Commissione con questo ultimo alinea dell'articolo 9? Domanda sia stabilito un termine a quella notificazione che è già prescritta per legge.

Nell'articolo 93 del regolamento vigente sulla tassa di ricchezza mobile, che ha letto l'amico mio e collega l'onorevole Pissavini, è detto che l'agente delle imposte deve fare la notificazione al contribuente. Noi manteniamo le stesse parole dell'articolo di quel regolamento che ha forza di legge, perchè è fatto con autorizzazione della Camera, onde le diverse disposizioni di legge si coordinassero fra loro e si riunissero. Dunque la Commissione non introduce nessuna variazione, ma conferma che la notificazione si faccia al contribuente, aggiungendo soltanto il termine per farla; se l'onorevole presidente del Consiglio crede che il termine proposto sia troppo ristretto, che l'agente non possa entro 20 giorni far luogo a tutte le pratiche dalla legge

determinate per fare questa notificazione al contribuente, si allunghi il termine, invece di 20, si pongano 30, anche 60 giorni; l'onorevole Pissavini arrivava sino a questo limite, e la Commissione io credo che pur lo consenta.

Non mi pare quindi che ci sia una differenza di opinioni tra la Commissione ed il presidente del Consiglio, e ritengo che esso accetterà la proposta della Commissione.

**TORRIGIANI.** Io ho prestato attenzione a questa discussione, e mi sono persuaso che il meglio sia di accettare la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole Villa-Pernice in questo momento parla d'un prolungamento di tempo. Ma mi perdoni, la questione, ai miei occhi, è tutt'altra.

Qui, coll'ultimo capoverso, si rende responsabile l'agente se dentro i 20 giorni, diciamo pure anche 30 o 40, non è trasmessa la notificazione al contribuente.

Ora, c'è o non c'è l'intermediario del sindaco? Se c'è l'intermediario del sindaco, in allora, perchè far responsabile l'agente d'un atto che sta nelle mani d'un altro? Qui mi pare che non ci sia questione di tempo. Perchè rendere responsabile l'agente d'un atto che egli non può compiere, poichè egli non può trasmettere direttamente al contribuente la decisione della Commissione? Io del resto dico che essendo una proposta semplice e sicura quella dell'onorevole presidente del Consiglio, non vedo che cosa nuoccia ad accettarla.

**CORBETTA, relatore.** Mi pare che ci siamo intesi; accettando la citazione dell'articolo 92 del regolamento che ha forza di legge, perchè è stato autorizzato dal potere legislativo, introducendo quest'articolo noi non facciamo nulla di nuovo, perchè è il mezzo con cui si intende che tutta l'imposta della ricchezza mobile si muova.

Sembrami perciò che a comporre i diversi pareri si potrebbe adottare questa formola che leggo:

« Le decisioni della Commissione dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente coi metodi vigenti, entro 60 giorni dalla comunicazione fattane all'agente. »

**PRESIDENTE.** La proposta della Commissione, in sostituzione dell'ultimo comma, sarebbe la seguente:

« Le decisioni della Commissione dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente coi metodi vigenti entro sessanta giorni dalla comunicazione fattane all'agente. »

Il ministro accetta questa proposta?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Dunque pongo ai voti questa formola in sostituzione dell'ultimo comma.

(È approvata.)

Ora procedendo a ritroso, poichè abbiamo cominciato dalla fine dell'articolo a vece del principio, debbo comunicare alla Camera che l'onorevole Della Rocca ha proposto un emendamento al primo comma anche a nome dell'onorevole Mancini.

Il primo comma dell'articolo è il seguente:

« La spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisione delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente sebbene contestate dal contribuente quando siano trascorsi 60 giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali. »

L'onorevole Della Rocca propone questa formola sostitutiva:

« La spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente colle cancellazioni o diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da consegna o consenso del contribuente.

« I nuovi ruoli principali e suppletivi non si possono, nella sola parte contestata, spedire, fuorchè a giudizio pronunziato dalle Commissioni comunali o consorziali.

« Le Commissioni dovranno pronunziare sopra i reclami fra sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso. »

Prego la Commissione di avvertire bene l'emendamento dell'onorevole Mancini.

L'onorevole Mancini propone che, invece della parola *sebbene*, si sostituisca la parola *non*, e si dica: « non contestate dal contribuente, » e quindi si sopprimano le altre parole: « quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali. »

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso a questo proposito.

**MANCINI.** Signor presidente, permetta che io spieghi prima il concetto di questa proposta, altrimenti la Commissione...

**PRESIDENTE.** La Commissione potrebbe dire se l'accetta o la respinge.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io mantengo il concetto che abbiamo formulato d'accordo colla Commissione.

**CORBETTA, relatore.** La Commissione non può rimuoversi dal concetto che ha annunciato d'accordo coll'onorevole ministro.



**PRESIDENTE.** Onorevole Della Rocca, le do la parola per svolgere la sua proposta.

**DELLA ROCCA.** Io credo che concordo coll'onorevole Mancini nello scopo della mia proposta, di maniera che non ho bisogno di molte parole per spiegare alla Camera quale è l'intendimento della medesima, di cui l'onorevole presidente ha testè data lettura.

La Camera ha compreso benissimo che nel sistema della Commissione la cosa procede in questo modo: il ruolo si fa sulla dichiarazione del contribuente concordata coll'agente; laddove però avvenisse un dissenso fra l'agente ed il contribuente, in questo caso se la Commissione comunale decide sul dissenso fra sessanta giorni, si iscriverà la somma che sarà stabilita dalla Commissione comunale; qualora la Commissione comunale non decida fra sessanta giorni, allora sarà iscritta la somma pretesa dall'agente dell'imposte.

Questo è il sistema della Commissione.

In vece propongo che nella pendenza della risoluzione della questione, pendenza che deve essere risolta dalla Commissione comunale o consortile, non si deve alterare lo stato delle cose, non si deve iscrivere ciò che chiede l'agente. (*Interruzioni del ministro delle finanze*)

Perdoni, onorevole ministro; io vorrei contribuire a far diventare l'erario una California, una miniera inesplorata, ma io ricordo a me stesso il famoso insegnamento di Aristide, che tutto quello che è utile, ma non è giusto ed onesto, non si deve fare. Forse m'ingannerò, ma io credo che il sistema caldeggiato dagli egregi e rispettabilissimi colleghi della Commissione e caldeggiato anche dall'onorevole ministro delle finanze, non è un sistema consentaneo alla giustizia. Ecco perchè, per quanto possa essere utile, io lo avverso.

Nel seno della Commissione ebbi l'onore di sostenere debolmente questa medesima opinione, la quale fu avvalorata dall'autorità degli egregi miei amici, l'onorevole Nicotera e l'onorevole Pissavini, ma sventuratamente restammo in minoranza; la maggioranza della Commissione andò in diversa sentenza. Io allora mi riservai il diritto di appellarmi all'autorità della Camera.

Questa questione, signori, non è nuova, imperocchè è stata diverse volte ventilata nella Camera ed ha formato oggetto di esame della Commissione parlamentare, che esaminò il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro Sella per modificazioni alla tassa sui redditi di ricchezza mobile. Quella Commissione, di cui fu relatore l'onorevolissimo Maiorana-Calatabiano, accettò l'idea che io ho l'onore di sostenere, e ritenne che, in pendenza

del reclamo presso la Commissione comunale o consortile, non si debba iscrivere la somma che l'agente pretende dal contribuente. Ed io non ho fatto altro che riprodurre, colla mia proposta, quella stessa disposizione che era stata strenuamente propugnata dalla Commissione parlamentare, di cui ho fatto parola, in seguito a formale deliberazione del Comitato privato. Dico questo acciocchè non si creda che io voglia ornarmi delle piume altrui.

È giusto quello che io propongo? Io lo credo non solo giusto, ma anche conveniente ed utile; imperocchè, o signori, quando avviene la controversia fra l'agente delle imposte e il contribuente, questa controversia fa sì che la somma che è oggetto del dissidio non è accertata per nessuno, non è accertata nè per l'agente, nè per il contribuente, perchè l'agente e il contribuente sono le due parti in contesa, perchè uno sostiene gli interessi dell'azienda fiscale, e l'altro sostiene gl'interessi suoi. Dunque sono due parti in dissidio fra di loro, e nel dissidio perchè si deve dar ragione all'agente e non al contribuente? Perchè in questo mentre si vuol pretendere dal contribuente il pagamento di una somma che molte volte è superiore alle sue forze, e che dalla decisione posteriore della Commissione comunale potrà risultare non dovuta dal contribuente?

Non mi sembra giusto che si dica al contribuente: pagate, ripeterete poi quello che avete pagato indebitamente. Questo principio del *solve et repete* è un principio molto grave, molto oneroso, e non se ne deve fare l'applicazione ad ogni piè sospinto. Sarebbe lo stesso che dire ai contribuenti: fatevi scorticare, andatevi ad impiccare e poi si discuteranno i vostri reclami.

Dunque riconosciamo che è una cosa ingiusta. Ma d'altronde si dice: l'interesse dello Stato lo richiede. Questa non è una buona ragione per fare un'ingiustizia. Lo Stato, signori miei, non si deve distaccare completamente dai contribuenti, non deve essere come Saturno che divora i propri figli, poichè alla fin fine i contribuenti sono i figli dello Stato, ed io non ammetto questo modo di considerare il contribuente quasi come un avversario, come un nemico dichiarato dello Stato che deve stare sempre alle prese con esso, e trovare tutti i modi per soverchiarlo. Giustizia richiede che nella pendenza del reclamo non si debba iscrivere la somma pretesa dall'agente. Ma, signori, io vi ho detto che il sistema della Commissione e del Ministero è anche pericoloso, dacchè ha dato luogo a gravi inconvenienti che furono anche rivelati alla Camera nella famosa interpellanza che fece l'onorevole La Porta nel novembre del 1872, se non erro, sugli abusi a

cui aveva dato luogo l'applicazione dell'imposta della ricchezza mobile. Da quella interpellanza la Camera rilevò non uno ma esempi numerosi nei quali l'agente delle imposte aveva detto ai contribuenti: io pretendo da voi una somma favolosa, 50, 60, 70,000 lire di reddito imponibile, v'invito a convenire con me per la somma di 10 o 15 mila lire sulla somma di 50 o 60 mila che ho richiesto. Se non acconsentite, mi dovrete pagare in base alla somma di 60 mila lire che riterrò finchè la Commissione, il cui provvedimento può farsi attendere un anno, abbia deciso la questione.

Veniamo adunque ad una transazione, ed acconsentite a pagare 12 mila lire. A tali pressioni, signori, si venne dagli agenti delle imposte. Questi fatti che disgraziatamente si avverarono, sono pure stati segnalati alla Camera. Perchè adunque dare tanto potere agli agenti delle imposte? Ma, prescindendo dal mal volere onde può essere animato l'agente delle tasse, vuolsi pur considerare che questo pubblico ufficiale è un uomo anche esso e come tutti gli uomini soggetto a fallire, non credo che l'onorevole ministro voglia ritenere infallibili gli agenti delle tasse, i quali certo possono anche in buona fede richiedere cinquanta quando il contribuente non deve che venti. Ora, secondo il sistema dell'onorevole ministro e della Commissione può avvenire che malgrado il contribuente si trovi dal lato della ragione, ragione che la Commissione comunale non potrà fare a meno di riconoscere, dovrà sottostare a sacrifici enormi per pagare l'ingente somma che l'agente pretende. Basta, signori, ricordare taluni fatti che si sono pur troppo avverati, per andare persuasi che la proposta della Commissione non deve essere accettata, e che invece deve essere accolta quella che debolmente io propugno. L'onorevole ministro per le finanze dirà che questi scrupoli, queste meticolosità, queste sottigliezze non possono far altro che scalzare l'edificio che con tanta cura, con tanti sforzi d'ingegno sta elevando, ma, mi scusi l'onorevole ministro, vorrei pure concorrere ai suoi sforzi per migliorare le condizioni della pubblica finanza, ma spero che egli vorrà pur riconoscere che non le colonne dell'onorevole mio amico Ercole, ma le colonne d'Ercole, dallo stesso signor ministro sovente ricordate, debbano essere invocate anche nell'interesse dei contribuenti.

*Sunt certi denique fines,  
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.*

Debbo adunque con mio dispiacere staccarmi dai miei egregi colleghi della maggioranza della Com-

missione coi quali sono stato spesso d'accordo, sperando che la Camera voglia fare buon viso alla mia proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho capito l'opposizione che poteva fare l'onorevole Della Rocca all'articolo 4, che per lui vi sono *certi denique fines*, ma qui veramente non la capisco perchè l'articolo presente migliora la condizione del contribuente. Se prendete oggi l'articolo 12 della legge del 1867, voi trovate che l'articolo presente è un miglioramento pel contribuente: adesso ne prendete occasione per dire: no, non mi basta neppure questo, voglio ancora dell'altro.

Ma io dico: contentiamoci di avere altri trenta giorni di più pel contribuente prima di iscrivere il suo nome nei ruoli, e se non vi piace questo, lasciamo la legge come è piuttosto che farvi un guaio di questa natura; del resto me ne riferisco all'onorevole relatore.

**DELLA ROCCA.** Non tema l'onorevole ministro che verrà il finimondo dall'adozione della mia proposta, nè che l'erario andrà proprio a rotoli; io mi permetto fargli riflettere che le Commissioni comunali o consortili, dalle quali dipende la soluzione più o meno sollecita dei reclami, sono composte in maggioranza da persone nominate dal Governo dopo la legge del 1870, e come può temere egli l'onorevole ministro delle finanze che coteste persone nominate dal Governo trascurino il dovere loro di investigare i reclami per far piacere ai contribuenti, per non farli pagare il dovuto e per pregiudicare alle sorti dell'erario? Vede bene che questa sua supposizione non è ammissibile, quando i membri di queste Commissioni emanano da nomina governativa in maggioranza, poichè si vuole che sia il Governo che le nomini anzichè i contribuenti, i quali non possono avere alcuna responsabilità, se c'è ritardo nelle Commissioni, se c'è indugio nell'adempiimento dei loro doveri.

Dunque, se le Commissioni sono per loro natura di fiducia del Governo, non vi potranno essere inconvenienti; se poi non saranno sollecite, non è giusto che ne venga a soffrire il contribuente, che non le ha nominate, ed invece sembra giustissimo che l'erario aspetti paziente che il richiamo sia stato risolto. Infine neppure è vantaggioso all'andamento dell'amministrazione il riscuotere ciò che indi a poco dovrà probabilmente restituire.

**MANGINI.** L'emendamento da me proposto in forma più semplice, dappoichè esso introduce meno notevoli modificazioni nell'articolo in discussione, coincide però nei risultamenti colla proposta dell'onorevole Della Rocca.

L'onorevole presidente del Consiglio dice che egli non comprende il valore di questa proposta...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Oh! lo comprendo, e troppo.

**MANCINI.** M'era sembrato che avesse detto che non lo comprendeva.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ora l'ho capito. (*Si ride*)

**MANCINI.** Premetto un richiamo di fatti, che non possono essere caduti dalla sua memoria. Fra la legge preesistente e la discussione odierna si colloca appunto una memorabile discussione che ebbe luogo nel seno di questa Camera, intorno ad abusi ed inconvenienti sperimentati nel sistema di determinazione e riscossione della tassa di ricchezza mobile, specialmente in occasione delle variazioni annuali e degli aumenti di tassa che si facevano dagli agenti; ed intervenne un ordine del giorno di questa Camera medesima, col quale s'invitò il ministro a presentare un nuovo progetto di legge, il quale, pur tenendo salvi gl'interessi dell'erario, facesse cessare codesti lamentati inconvenienti ed abusi.

Perciò, nel momento in cui discutiamo l'attuale progetto di legge, se non possiamo sopprimere il ricordo dei fatti in quell'occasione manifestati, non si può opporci la legge preesistente come legittima e sufficiente causa di un rifiuto *a priori* di ogni nostra proposta di miglioramento.

Premessa questa avvertenza, riconduciamo la questione ai principii nel modo il più semplice. La Camera si compiaccia anzitutto di riflettere che qui non si tratta di apportare il menomo ritardo alla riscossione dell'imposta principale, cioè di quella risultante dal ruolo dell'anno precedente, dappoichè in quest'articolo rimane fuori controversia che la imposta che si pagava nell'anno precedente, deve continuarsi a pagare, nè vi ha alcuna impugnazione che possa arrestarne il pagamento, imperocchè è una imposta già iscritta ed annotata nei ruoli divenuti esecutivi.

Di che si tratta dunque? Al principio del nuovo anno viene in mente ad un agente delle tasse, bramoso di farsi merito col ministro, il quale lamenta che il reddito imponibile della sua provincia sia troppo basso, di accrescere ad un qualunque disgraziato contribuente, per ingiusto arbitrio, od anche per scusabile errore, più migliaia di lire d'imposta.

Io domando: è un titolo questo contro il contribuente? Una legislazione che mi rispondesse di sì, meriterebbe di essere chiamata barbara ed incivile; imperocchè in nessun paese civilizzato un creditore può divenir tale costituendo un titolo a se stesso, nè la nuda volontà di un creditore di aumentare il

suo credito può elevarsi giammai a titolo e documento valevole, obbligatorio, efficace a danno del debitore.

Che cosa invece si richiede? Se il debitore non contesta, anche in un termine angusto prestabilito dalla legge, allora può la legge ammettere una di lui ricognizione presunta; se egli aderisce e presta il suo consenso, o si accorda in qualunque modo con l'agente, certamente si ottiene ancora una base giuridica contrattuale della sua obbligazione; ma quando invece si verifichi la terza ipotesi, quella cioè della impugnazione del debitore medesimo non seguita da accordo, e quando tra la pretensione di aumento da una parte ed il rifiuto dall'altra, deve necessariamente darsi luogo al giudizio presso quel giudice che la legge stessa ha determinato; può rimanere ancora un ultimo dubbio che la legge è in dovere di sciogliere.

La impugnazione del contribuente, la quale, secondo i più ovvii principii, ha pari valore della contraria pretensione del suo avversario, e perciò deve paralizzarla fino a giudizio pronunziato, avrà nel sistema della legge codesto effetto sospensivo o un effetto puramente devolutivo?

Or bene, o signori, la legge ha avuto pudore di stabilire che gli agenti delle tasse siano padroni in Italia d'imporre ed esigere tutto quello che vogliono a danno dei contribuenti e che basti un atto di loro volontà perchè l'altro paghi, anche dopo essersi opposto e mentre pende il suo richiamo. No, ha detto la legge che la impugnazione del contribuente ha effetto sospensivo; tanto è vero che costringe l'amministrazione ad aspettare la decisione sul richiamo per 30 giorni, ora 60 giorni...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Trenta giorni.

**MANCINI.** Ora, dal momento in cui il richiamo del contribuente ha per volontà della legge e per la virtù dei principii una efficacia sospensiva, non si potrà ragionevolmente ritirargli questa efficacia sospensiva senza una qualche colpa imputabile allo stesso contribuente.

Se egli prolungasse il giudizio, se egli impedisse che si emanasse la decisione sul suo richiamo, si comprenderebbe perfettamente che la legge si stancasse della sua tolleranza e facesse cessare l'efficacia sospensiva del richiamo.

Ma la legge non parla menomamente di ciò. Essa dice: Ecco là il giudice da me costituito. Esso funziona in persone nella maggior parte scelte dal Governo e mutabili a sua volontà, e funziona sotto la vigilanza e direzione della stessa amministrazione governativa. Ciò nondimeno se questo giudice non fa presto ad emettere la sua decisione sui richiami;

se non può o non vuole pronunziare, se è negligente; quantunque l'autorità amministrativa competente abbia sola i mezzi per eccitare alla diligenza questo giudice; pur tuttavia dal ritardo deriverà la conseguenza che quella stessa volontà dell'agente, già reputata inefficace e dichiarata giuridicamente sospesa e fino a quel punto importante a costituire titolo di credito a favore dell'amministrazione per riscuotere l'aumento d'imposta che essa richiede, quella pretensione dell'agente che la legge arrossiva di considerare come efficace ed obbligatoria contro il contribuente, tale ad un tratto diverrà, ancorchè senza colpa del contribuente medesimo, e senza che egli sappia a qual mezzo ricorrere per ottenere che il giudice, rotti gl'indugi, si pronunzi sopra il reclamo da lui proposto. Tale, o signori, è la logica singolare della disposizione di legge, che io respingo col più profondo convincimento del mio animo.

Si aggiunge ora un'altra considerevole ragione immensamente grave, ed è che questo sistema, che ha l'apparenza di essere favorevole alla finanza, mettendola in grado di anticipare di qualche mese provvisorie riscossioni malgrado la pendenza dei richiami, lieve vantaggio ottenuto a costo di una madornale ingiustizia e violazione dei principii, inevitabilmente deve condurre alla conseguenza che dopo le decisioni sui richiami l'amministrazione si trovi obbligata a non poche restituzioni e rimborsi; e viene a creare perciò tale una complicazione amministrativa, viene a gettare tale un disordine nella gestione e contabilità finanziaria, che l'onorevole ministro delle finanze, col suo acume e lucidità d'intelletto, dovrebbe persuadersi che nelle ultime e definitive conseguenze neppur tornerà di vantaggio alla amministrazione l' eseguire codeste riscossioni, senza sapere se siano dovute, e lasciando tuttavia pendenti i richiami sui quali le Commissioni dovranno pronunziare.

Un'ultima osservazione. Noi conosciamo le leggi d'imposta degli altri paesi. Signori; scegliamo pure a modello delle nostre le più rigide e dure; eccedete quanto vi piace nella severità, sono disposto a seguirvi. Ma per carità non siate ambiziosi di procacciarvi dei brevetti d'invenzione su questa materia.

Non escogitate espedienti in così aperta guerra con la naturale giustizia che nessuna amministrazione tributaria prima di noi abbia mai pensato a proporli ed adottarli presso altre nazioni. E pure in questa legge s'incontrano parecchi provvedimenti, i quali, per quanto io sappia, non hanno esempio nelle legislazioni di altri paesi civili. Perchè dob-

biamo procurarci il meritato biasimo di darne noi per primi lo scandaloso esempio?

Io pregherei quindi la Camera di voler mantenere una perfetta parità tra l'agente ed il contribuente in materia di mutamenti d'imposta sullo stato del ruolo precedente.

Vedete nella prima parte dell'articolo 9 che cosa è scritto: « La spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente, con le cancellazioni e diminuzioni *ammesse dall'agente.* » Dunque se il contribuente volesse diminuirlo, se credesse aver diritto a diminuzione, al certo questa sua volontà rimarrebbe inefficace, sempre che non ottenesse il consenso, l'adesione, la ricognizione dell'altra parte, cioè del creditore, che è l'agente.

Trattate nella stessa guisa il contribuente nella ipotesi contraria, quando, cioè, sia l'agente che voglia aggravare ed accrescere la misura dell'imposta; richiedete anche allora l'assenso del contribuente, il suo accordo, od almeno la sua non contestazione, nel termine stabilito per i richiami. Ma quando il richiamo sia presentato, attendete che sul richiamo tra l'agente ed il contribuente sopravvenga la decisione delle Commissioni, di cui potrete eccitare la diligenza ed operosità con tutti i mezzi che sono in potere del Governo nella legge. Voi non potete che affrettare e poscia far eseguire le decisioni della Commissione.

Non si tratta con ciò, permettetemi di ripeterlo ancora una volta, non si tratta di privare l'erario del tributo ordinario già pagato nel precedente anno, nè quindi generalmente di sospendere l'esazione dell'imposta; si tratterà solo di avere per non iscritta ancora validamente ed efficacemente nei ruoli l'aggiunzione ed aumento d'imposta che si pretende nel nuovo anno.

Vede da ciò la Camera che la questione, mentre tocca a più imperiosi dettami del giusto, non compromette punto gl'interessi dell'erario, i quali per altro non possono mai avere che un effimero e non desiderabile giovamento, allorchè si viene ad offendere un principio che dimostrai imposto al rispetto dell'amministrazione dalla più elementare giustizia ed onestà.

**CORBETTA, relatore.** Ben a ragione l'onorevole deputato Mancini diceva che il suo emendamento è perfettamente simile nelle conseguenze a quello che ha presentato l'onorevole Della Rocca. È appunto perciò che la Commissione, nella sua maggioranza, è dispiacente di non poter accettarla, come non accetta quella dell'onorevole Della Rocca.

Non vorrei però che la Camera restasse sotto la impressione delle sue ultime parole, colle quali l'o-

norevole Mancini ha voluto quasi dimostrare con eloquente discorso, come con questo articolo la Camera stia facendo una legge la più grave, la più ingiusta che si possa immaginare.

Ora vorrei che la Camera richiamasse alla sua memoria come la legge che oggi noi facciamo non è che una modificazione ed un temperamento di una disposizione di legge presentata da un ministro che siede nella parte della Camera in cui siede l'onorevole Mancini, disposizione che si trova appunto nella legge 28 maggio 1867. All'articolo 12 infatti è detto, al secondo capoverso, che « i ricorsi contro l'estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile o contro l'applicazione della legge, purchè le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio, o... (rispondo all'onorevole Billia che mi interrompe) o siano trascorsi giorni trenta dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione dei ruoli. » (No! — Interruzioni)

Davvero io non capisco queste interruzioni, giacchè la disposizione di legge è manifesta, e ciò che più mi sorprende si è che il volersene allontanare, turberebbe anche in alcuni casi l'interesse dei contribuenti, e specialmente degli onesti. (*Nuove interruzioni*) Vedono adunque gli onorevoli interruttori che, anche considerando questo aspetto della questione, lo scopo che essi si propongono non sarebbe sempre ottenuto. E lo dirò più innanzi.

Ora, per ritornare alla mia prima argomentazione, è di fatto che qui noi non facciamo una legge nuova, ma in confronto della legge esistente accogliamo una disposizione benefica. E, valga il vero, era giustissima l'osservazione che partiva anche da quei banchi, e che ho sentito ripetere nell'interpellanza promossa dall'onorevole La Porta, e cioè che molte volte le Commissioni locali o provinciali non hanno opportunità nè tempo di decidere tutti i reclami che loro pervengono in breve tempo, per modo che necessariamente il ruolo in questo caso si fa esecutivo puramente e semplicemente in base degli accertamenti operati dall'agente delle imposte. Ora, così stando le cose, è evidente che prendeva qualche aspetto di verità l'eccezione degli onorevoli contraddittori, i quali dicono che l'agente delle imposte fa da giudice e da parte. Ma, quando voi crescete, anzi raddoppiate il tempo entro il quale le Commissioni possono deliberare sui reclami, e da trenta giorni, come oggi è stabilito, aspettate invece sessanta prima di rendere esecutivo il ruolo, io domando agli oppositori come si può sostenere che sarà sempre iscritto in ruolo l'accertamento dell'agente e non invece l'accertamento risultante e pro-

cedente dalla decisione presa dalla Commissione? (*Segni di dissenso e parole sotto voce del deputato Billia Paolo*)

L'onorevole Billia dice: ma perchè allora non accettate il sistema dei proponenti l'emendamento? Perchè volete che il ruolo diventi esecutivo anche all'infuori delle deliberazioni delle Commissioni comunali e provinciali, una volta che sieno scorsi sessanta giorni?

Rispondo immediatamente all'onorevole Billia, e lo ringrazio anzi di questa interruzione. Il perchè è evidente, e cioè che, senza questa esecutività negli annunciati termini, le Commissioni non farebbero più nulla.

**ERCOLE.** Come?

**CORBETTA, relatore.** Vi domando perdono. Non facciamoci illusione, parlo in tesi generale.

*Una voce.* Se le nomina il Governo.

*Altra voce.* È un torto manifesto che loro si fa.

**CORBETTA, relatore.** Non è un torto, onorevole Ercole; le eccezioni, e quella che ella sostiene sarà certamente una, non distruggono il fatto che nel futuro si farebbe regola.

Le Commissioni comunali e provinciali, una volta che non avessero più la spinta efficace dell'interesse dei contribuenti, molto facilmente indugiarebbero, e peggio, ogni loro deliberazione su tutti i reclami; per modo che il ruolo non diventerebbe mai esecutivo e l'amministrazione sarebbe incapace ad ottenerlo.

Io non capisco poi come mi si interrompesse poco fa, dicendo: sono Commissioni del Governo.

È una questione a parte, che faremo a suo tempo, quella della formazione delle Commissioni di ricchezza mobile. Fin d'ora però credo dover rispondere che non si può dire che queste Commissioni siano del Governo, perchè in esse c'entra anche un elemento elettivo.

*Voci a sinistra.* È in minoranza. (*Interruzioni*)

**CORBETTA, relatore.** Minoranza o maggioranza, è fuor di dubbio che non si possono dire Commissioni governative. Ma, all'infuori di questo criterio, sieno le Commissioni governative o no, dacchè non vi ha nella legge una sanzione per spingerle, se indugiano le loro deliberazioni sui reclami, riesca chiaro che il ruolo di ricchezza mobile non si farà mai esecutivo, se togliesi l'unico incitamento che esse trovano naturalmente nella tutela e nell'interesse giustissimo dei contribuenti reclamanti.

Per queste considerazioni la Commissione ha accettato che il ruolo diventasse esecutivo sugli accertamenti fatti dall'agente delle imposte, quando, entro sessanta giorni, non ci sia ancora la decisione

della Commissione, sicura e tranquilla che, nella pratica, 99 casi su 100 andrà iscritta in ruolo la somma imponibile giudicata dalla Commissione per lo meno locale o consorziale e non quella accertata dall'agente.

L'onorevole Mancini, a sostegno della sua proposta, adduceva un altro argomento, che non posso lasciare senza risposta.

Egli diceva: io non propongo un ruolo cervelotico, propongo la base del ruolo spettante all'anno antecedente.

Ma, onorevole Mancini, qualche volta con questo sistema si verrebbe proprio a commettere una grave ingiustizia. Infatti poniamo il caso che nel ruolo dell'anno 1873 ci sia un avvocato, per esempio, il quale abbia guadagnato 10 mila lire, o quanto meno che il suo reddito fosse stato portato in ruolo nella somma di 10 mila lire; e che per qualsiasi causa, di malattia o d'altro, non ne avesse guadagnato nell'anno 1874 che cinque; voi comprendete perfettamente, egregi colleghi, che questo contribuente verrebbe ad essere posto in una condizione abbastanza curiosa, in una condizione di vero aggravamento. E quindi non è vero neppure che la proposta degli onorevoli Mancini e Della Rocca riuscirebbe, come dicevo poco fa, a vantaggio dei contribuenti, mentre in alcuni casi produrrebbe un effetto contrario. Aggiungete a quanto ho detto che ci sposteremmo affatto, seguendo questo sistema, da quella giusta oscillazione che deve seguire sempre un'imposta sulla rendita, quello cioè di seguire sempre la verità e tutta la verità a brevi e ricorrenti periodi. Perciò la maggioranza della Commissione persiste nel mantenere il suo articolo, e prega la Camera a respingere gli emendamenti proposti. Che anzi per mio conto, lo dico schiettamente, se faccio una colpa al Governo è di aver allargato troppo la proposta sul termine per alcune conseguenze pratiche, sicchè, forse nello stesso intento di sollecitare il lavoro delle Commissioni e il disbrigo degli affari, io avrei dubitato di arrivare fino a sessanta giorni.

Voci. Bene! Ai voti! ai voti!

**MANCINI.** Non rispondo che poche parole. Io credo che corra un grande equivoco nell'opinione manifestata dall'onorevole Corbetta.

Io gli dichiaro francamente che se i rapporti tra l'agente ed il contribuente procedessero come egli suppone, ritirerei immediatamente il mio emendamento.

Egli ha detto che quante volte un contribuente sostenga di avere nell'anno precedente pagato più di quello che sia giusto pagare nel nuovo anno, insomma quando il contribuente facciasi a sostenere

doversi nel nuovo anno diminuire l'ammontare della sua imposta, tanto basti perchè perda efficacia, e non possa più eseguirsi contro di lui il ruolo dell'anno precedente.

**CORBETTA, relatore.** Non ho detto questo.

**MANCINI.** Allora non sussisterebbe più l'argomento che ha invocato, perchè esso fu riposto in ciò che il contribuente nè pur sarebbe obbligato a pagare secondo il ruolo dell'anno precedente, e nella stessa guisa quel ruolo non può fare stato contro l'amministrazione, ove questa sostenga doversi l'imposta aumentare.

Ora io prego l'onorevole Corbetta a considerare che precisamente l'opposta è la condizione fatta al contribuente tanto dalla legge in vigore, che da quella oggi in discussione; imperocchè si dispone esplicitamente che non possano introdursi modificazioni in meno, ossia *diminuzioni* d'imposta nel ruolo dell'anno precedente, fuorchè col consenso e coll'ammissione dell'agente. Quindi se egli non vuole e si oppone alla chiesta diminuzione, bisogna aspettare su tal controversia la decisione della Commissione, o delle Commissioni, e fino a che essa non intervenga, si aspetti molto o poco, è necessario che il contribuente frattanto paghi sempre la tassa dell'anno precedente.

Ora, o signori, quale iniqua disuguaglianza di trattamento vorreste voi stabilire fra il contribuente e lo Stato? Come? Lo Stato continuerà ad esigere, ancorchè troppo ed indebitamente, in virtù del ruolo dell'anno precedente, sino a che o non consenta alla diminuzione il suo agente, o non abbia pronunziato il giudice competente: e viceversa, il contribuente dovrà soggiacere dopo 60 giorni a qualunque aumento di contribuzione oltre quella dell'anno anteriore, sol che l'agente delle tasse lo pretenda, senza bisogno che il contribuente stesso vi acconsenta, ed ancorchè sia ancora incerto se il giudice vorrà riconoscere l'aumento giusto e dovuto?

Leggi somiglianti non si difendono, non meritano l'apologia di legislatori da senno; più si esaminano, e più la loro ingiustizia apparisce in tutta la sua deformità.

Se io non temessi di tediare la Camera, potrei ancora confrontare quest'articolo con altre incompatibili regole di diritto; ma lascierò alla Camera stessa giudicare da sè qual sia il concetto informatore di parecchie delle disposizioni di questa legge d'imposta.

Io non voglio abusare dell'indulgenza dei colleghi. Ho fatto il mio dovere come poteva un semplice deputato; abbandono ora la quistione al giudizio della Camera.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Mancini mi farebbe quasi credere che ciò che diceva l'onorevole relatore fosse vero, quando mi rimproverava di essere stato troppo largo concedendo i 60 giorni.

Ma come? La legge firmata e controfirmata dal ministro Ferrara stabilisce il termine di 30 giorni; io propongo 60 giorni, e vogliamo ancora introdurre un'altra modificazione per allargare questo termine? Io non so veramente comprendere su che via c'incamminiamo.

Io respingo quindi tanto l'emendamento dell'onorevole Della Rocca, quanto quello dell'onorevole Mancini, e prego la Camera a votare l'articolo della Commissione, al quale aderisco.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Veniamo ai voti.

Prego la Camera di avvertire che l'articolo 9 stabilisce che la spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente, colle cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente o da decisioni delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali.

L'onorevole Della Rocca propone di sostituire la formola già indicata.

**DELLA ROCCA.** Siccome ho osservato che la mia proposta consuona con quella dell'onorevole Mancini, quindi io la ritiro, e mi associo alla sua.

**PRESIDENTE.** Prego adunque la Camera di avvertire che la proposta dell'onorevole Mancini ha questa portata.

Secondo l'articolo della Commissione possono rendersi esecutorii i ruoli provvisorii, sebbene sia contestata dal contribuente la somma che gli fu assegnata, quando però siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali.

L'onorevole Mancini all'opposto vorrebbe che questa esecutorietà non sia data, se non quando non ci sia contestazione tra il contribuente, e perciò propone che, invece della parola *sebbene*, si dica *non* contestata dal contribuente, e quindi si sopprimano le altre parole.

Questo mi pare il senso dell'emendamento dell'onorevole Mancini a cui si è associato l'onorevole Della Rocca.

**MANCINI.** No: anche quando ci sia stata contestazione da parte del contribuente; e se il presidente avesse la cortesia di gettare l'occhio sulle parole

del mio emendamento, vedrà che io aggiungo al caso delle iscrizioni e rettificazioni fatte dall'agente e non contestate dal contribuente, anche l'altro, in cui vi sia contestazione, essendo bene inteso che allora si attenderà la decisione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Mi pareva di avere spiegato bene la portata del di lei emendamento; tuttavia la ringrazio che sia venuto a dare maggiori schiarimenti.

Metto adunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Mancini.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Mancini è respinto.)

Ora pongo ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. (È approvato.)

Verrebbe ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mancini del seguente tenore:

« Art. 10. Tanto le notificazioni dell'imposta annuale o per le sopratasse, quanto le altre contemplate nei due articoli precedenti, dovranno eseguirsi a norma dei vigenti regolamenti, mediante ritiro di ricevuta dal contribuente o da chi è autorizzato a rappresentarlo, per produrre i loro giuridici effetti. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Mancini avrebbe dovuto presentare questa proposta prima dell'articolo 8; ma adesso non si può tornare indietro; è arrivato un poco troppo tardi.

**MANCINI.** Io mi contento anche di una dichiarazione del Governo concordata colla Commissione.

Io faccio questa semplice domanda: finora si è parlato di notificazioni in via amministrativa, non si è parlato delle forme.

**MANTELLINI, relatore generale.** Sì, che se n'è parlato.

**MANCINI.** Io domando se s'intende notificazione bene intesa in via amministrativa, ma eseguita colle forme prescritte dal noto regolamento...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È la formola del prescritto modulo P; c'è persino la formola nella quale si dichiara che ha ricevuto, che l'agente, se contribuente, ricorre o non ricorre in appello, c'è tutto.

**MANCINI.** Ma c'è la ricevuta del contribuente o di chi per esso?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sì signore, e nel caso che non ci sia nessuno in casa si deve affiggere alla porta.

• **MANCINI.** Ebbene: se questa dichiarazione è concordata dal Governo e dalla Commissione, ed è riconosciuto che secondo le vigenti norme tutte le notificazioni di avvisi delle variazioni annuali, di quelli per costituire in mora il contribuente ed assoggettarlo a sopratasse, e le altre menzionate nei due articoli precedenti, debbono farsi mediante ritiro di

apposita ricevuta del contribuente o di chi per esso, acciò tali notificazioni producano effetti giuridici; io ne prendo atto, me ne dichiaro contento e ritiro la mia proposta. Ma prego l'onorevole ministro delle finanze a trasmettere ai suoi dipendenti gli ordini per fare eseguire in proposito con esattezza le disposizioni come sono contenute nella legge, e come egli le riconosce ed ammette.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io debbo osservare che l'altro giorno, in un momento in cui l'onorevole Mancini non era presente, ho dato conto dei risultati delle questioni relative all'imposta sulla ricchezza mobile, ed ho fatto vedere che il 1° gennaio del 1874 vi era un numero di ricorsi molto minore che il 1° gennaio 1873, e che quest'anno tutte le decisioni erano state molto più favorevoli agli agenti delle imposte che ai reclamanti: il che mostra che, dopo quella famosa interpellanza, si è potuto eseguire meglio la legge, e mostra anche che l'amministrazione va migliorando di giorno in giorno, epperò molte cose che da principio erano difficili si vanno rendendo facili.

**MANCINI.** Prego l'onorevole presidente del Consiglio di credere che conosco fatti particolari recentissimi relativi ad inosservanze di queste forme, avvenuti qui nella città di Roma.

Non dico altro. Non voglio discendere a particolari indicazioni; ma se le desidera, posso comunicargliele privatamente.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi farà molto piacere a comunicarmeli, ed io farò tutto il possibile per impedire che questi inconvenienti si rinnovino.

#### CONVALIDAMENTO DI UNA ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 20 aprile 1874 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor Raffaele

Minich nel collegio 3° di Venezia, n° 422, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità.

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale, e dichiaro l'onorevole Raffaele Minich deputato del terzo collegio di Venezia.

L'onorevole Di Rudinì con altri ha presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare.

L'onorevole Di Cesarò con altri ha esso pure presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare.

Questi due progetti di legge saranno trasmessi agli uffici.

La seduta è levata alle ore 6 15.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

- a) Disposizioni relative alla tassa di ricchezza mobile;
- b) Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato;
- c) Abolizione della franchigia postale;
- d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;
- e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;
- f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;
- g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;
- h) Dazio di statistica;
- i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;
- l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati;
- m) Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;
- n) Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.